

RESOCONTO STENOGRAFICO

283.

SEDUTA DI LUNEDI' 18 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE Oddo BIASINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	26051	blica italiana e la Santa Sede (<i>approvato dal Senato</i>) (2021).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	26053, 26058, 26063, 26070, 26076, 26081
(Annunzio)	26051	AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	26058
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	26052	CODRIGNANI GIANCARLA (<i>Sin. Ind.</i>)	26058
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	26052	COLOMBO EMILIO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i>	26053
(Trasmissione dal Senato)	26051	DEL DONNO OLINDO (<i>MSI-DN</i>)	26070
Disegno di legge (Discussione):		NEBBIA GIORGIO (<i>Sin. Ind.</i>)	26077
S. 848. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (<i>approvato dal Senato</i>) (2021).		TEODORI MASSIMO (<i>PR</i>)	26063
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	26051
		(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	26052
		(Proposta di trasferimento dalla sede	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

	PAG.		PAG.
referente alla sede legislativa) . . .	26052	Sull'ordine dei lavori:	
(Trasmissione dal Senato)	26051	PRESIDENTE	26053
Interrogazioni:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Annunzio)	26081	mani	26081
Risposte scritte ad interrogazioni:		Trasformazione di un documento del	
(Annunzio)	26053	sindacato ispettivo	26081

La seduta comincia alle 17.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 marzo 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Ciccardini, Fioret e Rauti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1985 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

MONFREDI: «Nuove norme sull'ordinamento della scuola materna statale» (2864).

In data odierna è stata, inoltre, presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LOBIANCO ed altri: «Riscossione agevolata dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori agricoli autonomi per le proprie assicurazioni sociali e dei contributi agricoli unificati,

in presenza di eventi atmosferici e calamità naturali» (2687).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1985 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» (2685).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 15 marzo 1985 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1109 — «Norme in materia di trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez» (*approvato da quella IV Commissione permanente*) (2686);

S. 1141 — CASINI CARLO; CRESCO ed altri: «Immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Mini-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

stero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861» (già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1804-2026-B).

In data odierna, inoltre, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato da quella VII Commissione permanente:

S. 1111 — «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (2222-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 430 — «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (Approvato dal Senato) (2620) (con parere della I e della V Commissione);

S. 371 — Senatori BEORCHIA e GIUST: «Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2638) (con parere della I, della IV, della V e della IX Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

S. 1034 — Senatori JERVOLINO RUSSO ed altri: «Interpretazione autentica degli ar-

ticoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270» (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (2621) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

S. 879 — «Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta» (Approvato dal Senato) (2642) (con parere della III, della V e della VI Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

III Commissione (Esteri):

S. 555. — «Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana» (approvato dal Senato) (1914); TREMAGLIA ed altri: «Costituzione all'estero dei comitati consolari per la emigrazione italiana» (245); GIADRESKO ed altri: «Istituzione dei Comitati consolari» (522); FERRARI MARTE ed altri: «Istituzione dei comitati consolari elettivi dell'emigrazione» (631); FOSCHI ed altri: «Istituzione dei comitati consolari» (959) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

TESINI ed altri: «Nuove norme in materia di erogazioni di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)» (819);

VIII Commissione (Istruzione):

PORTATADINO ed altri: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti universitari» (2099);

FERRI ed altri: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (2206) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2021, 2336 e 2337 recanti rispettivamente: il primo la ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; il secondo la ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva, con alcune modifiche, le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo modificativo del Concordato; il terzo le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

La Presidenza ritiene opportuno che, pur esistendo connessione tra le materie oggetto dei tre disegni di legge, si proceda ad un esame separato del disegno di legge relativo alla modifica del Concordato anche per quanto concerne la fase della discussione sulle linee generali; e si riserva di convocare un'apposita Confe-

renza dei presidenti di gruppo per approfondire i problemi posti dal modo in cui sono stati formulati e presentati il secondo e il terzo disegno di legge e dalle connessioni affatto particolari che legano conseguentemente questi due ultimi strumenti.

Discussione del disegno di legge: S. 848.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (approvato dal Senato) (2021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, informando che i presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e della sinistra indipendente hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Colombo.

EMILIO COLOMBO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, come ha ricordato testè il Presidente, il dibattito che si apre oggi riguarda il disegno di legge n. 2021, che ratifica l'accordo intervenuto tra lo Stato italiano e la Santa Sede per la revisione del Concordato; accordo firmato il 18 febbraio 1984, con protocollo addizionale.

Il nostro Presidente ha anche ricordato che contestualmente figurano all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2336, concernente la ratifica dell'accordo relativo

alla revisione della complessa materia degli enti e beni ecclesiastici, sottoscritto il 15 novembre 1984, nonchè il disegno di legge n. 2337, che adempie all'articolo 4 del protocollo del 15 novembre, il quale stabilisce che «le parti daranno piena ed intera esecuzione al presente protocollo, emanando, con gli estremi giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna».

Dirò in altro momento, poichè la discussione sui singoli provvedimenti si svolgerà distintamente, quali siano le questioni e le implicazioni giuridiche che possono discendere dalla connessione esistente tra le materie oggetto dei disegni di legge.

Ritengo opportuno rilevare come, con questa discussione e con il voto che la concluderà e che raccomando alla Camera di esprimere a favore del provvedimento, si chiuda il lungo *iter* della revisione concordataria, salva naturalmente l'approvazione da parte del Senato dei disegni di legge nn. 2336 e 2337.

La Camera dei deputati, benchè attraverso strumenti legislativi e discussioni distinte (ma collegati tra loro non solo per materie ma per una derivazione giuridica che lega i due provvedimenti prima citati all'articolo 7 del testo concordatario), ha oggi la possibilità di esaminare contestualmente quasi tutta la complessa materia.

Vale la pena di sottolineare che il metodo dei due tempi della trattativa, che a suo tempo suscitò molte polemiche e fu interpretato come una sorta di *escamotage* per cercare di superare delle difficoltà che sarebbero intervenute durante la discussione, ha facilitato, distinguendo sedi e competenze negoziali, il negoziato stesso, ed ha mantenuto al testo concordatario quel carattere di accordo-quadro che emerse per la prima volta in quest'aula durante la discussione del 25 novembre 1976.

Questa caratteristica di accordo-quadro rappresenta la specificità della nuova intesa, e proprio dal fatto di essere un accordo-quadro discende un'altra caratteristica, sancita dagli articoli 13 e 14 del

testo concordatario, e cioè l'impostazione dinamica che ha caratterizzato l'accordo di febbraio.

Questi articoli prevedono infatti nuovi accordi tra le due parti, nuove intese tra le autorità dello Stato, la conferenza episcopale — organismo che emerge, con una novità assoluta e con una particolare incidenza, come controparte di alcune intese nel nuovo Concordato — ed una commissione per risolvere le eventuali difficoltà di interpretazione. Accordo-quadro ed interpretazione dinamica danno corpo allo spirito animatore delle nuove intese. Queste non interpretano, a mio avviso, uno spirito garantista, uno spirito in qualche modo diffidente di una Chiesa che voglia ritagliarsi uno spazio di azione, oppure dei privilegi di fronte allo Stato.

Quando queste affermazioni si calano nella storia e si ritorna al primo Concordato, si deve far riferimento allo Stato di allora che, come tutti sappiamo, era dittatoriale. Fu Pio XI a parlare di «statolatria pagana» nella sua Enciclica *«Non abbiamo bisogno»*, dopo che sorsero i contrasti sull'Azione cattolica, nel 1931. Né questo spirito garantista appare dalla posizione dello Stato che tenderebbe, in contrapposizione, a limitare l'azione della Chiesa il cui magistero egli sa, come sicuramente sapeva lo Stato fascista, essere in contrasto, anzi in conflitto con i principi che sono il suo fondamento.

Ricordo che quest'ultima contraddizione fu messa in luce particolarmente da Sturzo, a proposito del Concordato del 1929. Egli sottolineò lo sforzo della Chiesa, che tentava di ottenere una garanzia per la sua presenza e per la sua azione soprattutto a servizio della educazione dei giovani, in uno Stato che manteneva intatti i suoi principi definiti, come prima ho ricordato, da Papa Pio XI.

Questa concezione garantista non tardò a scoppiare, proprio durante l'*iter* di applicazione degli accordi del 1929; e non poteva non essere così, perché contraddittori erano i principi, le concezioni, sottostanti all'accordo formale, soprattutto in ordine al valore della libertà, alla conce-

zione pluralista della società e dello Stato, al rapporto tra cittadino e Stato.

Da qui ebbero origine i contrasti che portarono allo scioglimento delle organizzazioni cattoliche nel 1931. In questi giorni è scomparso il senatore Jervolino, a 95 anni, e ho visto che le commemorazioni hanno sottolineato in genere il fatto che egli sia stato ministro della marina mercantile e ministro delle poste in vari governi De Gasperi e anche in altri. In verità, il senatore Jervolino, molto più anziano di noi, fu visto all'epoca come un punto di riferimento, proprio perché coinvolto ed in qualche modo anche all'origine di questi contrasti per le posizioni prese dall'Azione cattolica nei confronti del regime fascista.

Tali contrasti si rinnovarono ancora una volta nel 1938; però allora ebbero meno risonanza, perché già si sentivano i rumori della guerra imminente. Ma soprattutto le contraddizioni, cui ho fatto riferimento, apparvero evidenti quando Papa Ratti, con la *Mit brennender Sorge*, dichiarava razzismo e nazismo inconciliabili con i principi del cristianesimo; e questo faceva proprio quando l'alleanza tra l'Italia e la Germania tendeva a trasformarsi da politico-militare in alleanza ideologica. Coloro che, da giovani, assistevano e partecipavano a questi avvenimenti possono ricordare che libri e articoli sulle teorie razziste cominciarono ad apparire anche in Italia, e vi furono tentativi per introdurre queste concezioni nelle scuole.

Certo, la concezione garantista di un accordo tra lo Stato e la Santa Sede trovava le sue radici e le sue giustificazioni, anche più lontane, in particolare nella tendenza giurisdizionalista, che ebbe una notevole prevalenza e che ha segnato, specialmente dopo la morte di Cavour, la legislazione ecclesiastica. Ricordo la liquidazione dell'asse ecclesiastico con la legge 15 agosto 1867 e la stessa legge delle guarentigie del 13 maggio 1871; come pure tutta quanta la legislazione che va dal 1871 al 1880, sotto l'influenza, tra l'altro, in particolare della cultura tedesca e bismarckiana.

Tale tendenza garantista avrebbe potuto avere le sue giustificazioni anche in alcune forme di laicismo esasperato, che qualche volta adesso emergono qua e là nella cultura contemporanea, ma che hanno lasciato largamente posto alla considerazione obiettiva dell'interesse che lo Stato può avere da una collaborazione con la Chiesa regolata da una intesa, collaborazione rispondente alle aspirazioni di tanta parte dei cittadini italiani.

Un intento garantista, se vogliamo andare più in là, si potrebbe ancora ritrovare nell'articolo 7 della Costituzione, formulato in una fase storica dell'Italia piena di tante speranze, ma percorsa anche da tanti dubbi e da tante paure, che però il lento e faticoso cammino della democrazia nel nostro paese ha in gran parte rimosso.

Ma oggi il movente, l'ispirazione, l'obiettivo che sta alla base degli accordi che sono sottoposti al nostro esame e alla nostra ratifica ed approvazione mi pare che sia lo spirito di collaborazione, conforme agli interessi delle due parti contraenti, e quindi dello Stato che, come ho già detto prima, da una collaborazione regolata e promossa da un'intesa può trarre elementi di certezza e di rispondenza alle aspirazioni di tanta parte degli italiani.

Nel preambolo al nuovo testo concordatario è richiamato l'articolo 7 della Costituzione. In esso risiede, come ho ricordato nel testo della relazione scritta, alla quale faccio riferimento per tanta parte, perché non credo che sia il caso di ripetere qui il contenuto e le analisi molto specifiche che in essa ho fatto, la riconferma dell'opportunità storica, della convenienza politica e della linearità costituzionale della nuova scelta pattizia.

Tale articolo ha inteso soprattutto sancire il principio dell'accordo, dell'intesa, del patto insomma, quale parametro per la regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano. L'indipendenza, però, non è da interpretare in senso separatista, ma da tradurre nella forma della collaborazione e dell'intesa.

Nel mirabile discorso tenuto da Giuseppe Dossetti in quest'aula, in occasione della discussione dell'articolo 7 (che io ricordo come se fosse un avvenimento freschissimo, mentre invece sono passati ormai quasi quarant'anni), fu ben definita la *ratio* politico-giuridica, come intesa ad evitare atti unilaterali dell'uno o dell'altro ordinamento e quindi regimi giurisdizionalisti.

È per queste ragioni, nel rispetto della norma costituzionale (e del resto come si sarebbe potuto fare diversamente?) che per la revisione concordataria si è seguita la via delle intese bilaterali.

Questi accordi (richiamo questo tema perché nella Commissione alcuni colleghi ne hanno parlato, soprattutto per esprimere preferenze differenti) hanno natura e carattere di diritto internazionale, perché stipulati fra soggetti che sono entrambi ordinati e inseriti nella comunità internazionale. È questa la ragione per cui questi accordi sono diversi dalle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione.

Sono dunque le ragioni della cooperazione, della collaborazione, più che le ragioni delle reciproche garanzie o della ricerca di privilegi, che nei testi non esistono, che hanno presieduto alla revisione concordataria.

Quali sono le linee direttrici di questa revisione? La prima riguarda lo Stato: inserire organicamente i nuovi principi costituzionali nel conteso del Concordato, di tanti anni anteriore, ed eliminare ciò che con la Costituzione potesse essere in contrasto. Si era parlato di «rami secchi» e Jemolo aveva tradotto questa espressione parlando piuttosto di «foglie secche».

Lo Stato si presentava all'incontro con le credenziali della sua nuova Costituzione democratica e con l'esigenza di farne valere i principi ispiratori, ove non fossero tenuti in conto. La Chiesa si presentava all'incontro forte dei profondi mutamenti intervenuti con il Concilio Vaticano II, che non aveva soltanto modificato l'organizzazione interna della Chiesa, ma aveva anche ridefinito, nella

Gaudium ed spes, i propri rapporti con gli Stati e con le autorità civili.

Cito, come ho fatto nel testo della relazione scritta, dalla *Gaudium et spes*: «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo».

«Certo», continua la *Gaudium et spes*, «le cose terrene e quelle che, nella condizione umana superano questo mondo sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza».

Questi due fatti nuovi verificatisi nella vita dello Stato e nella vita della Chiesa, il loro profondo significato innovatore, così come anche un'evoluzione della legislazione italiana, soprattutto nelle cosiddette «materie miste», sono le ragioni che riproposero il tema del «Concordato in crisi» e sono, del resto, le indicazioni alla base della revisione concordataria che è oggi al nostro esame.

Vorrei aggiungere, senza entrare nei particolari delle articolazioni dell'intesa, ancora due osservazioni di carattere generale. La prima attiene al metodo seguito nella elaborazione della revisione; la seconda riguarda l'ampiezza e la qualità del consenso manifestatosi in Parlamento.

Per quanto riguarda il metodo, mi sembra opportuno e doveroso sottolineare il permanente coinvolgimento del Parlamento nella procedura di revisione concordataria. Il 26-27 ottobre 1967, la questione concordataria tornò, dopo

vent'anni, in quest'aula che aveva conosciuto l'accesso e nobilissimo dibattito sull'articolo 7 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dell'epoca, l'onorevole Aldo Moro, ribadì la validità della procedura consensuale; chiese di avere congrui margini di determinazione e di scelta per stabilire i rapporti con la Santa Sede. Ne nacque, il 5 novembre 1968, la Commissione Gonella (Gonella era all'epoca ministro di grazia e giustizia). Il 7 aprile 1971, la Camera dei deputati tornò ad occuparsi della revisione concordataria. Chi vi parla ebbe l'onore di esprimere la posizione del Governo, in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri. Promisi di informare il Parlamento prima che impegni definitivi fossero presi dal Governo.

Tale promessa, come il nostro Presidente certamente ricorderà, fu sancita dall'accoglimento di un ordine del giorno, che portava appunto la firma dell'onorevole Iotti, dell'onorevole Andreotti, credo anche dell'onorevole Malagodi, e di altri.

Da quella discussione ebbe origine una consultazione, da me personalmente intrattenuta, con le delegazioni di ciascun gruppo parlamentare, per meglio definire le linee fondamentali delle trattative con la Santa Sede. Queste cominciarono attraverso l'opera dell'ambasciatore presso la Santa Sede, Pompei, e subirono poi un'interruzione a causa dell'approvazione in Parlamento della legge sul divorzio.

Alcuni studiosi hanno individuato nelle circostanze che ho sopra ricordato una parlamentarizzazione del negoziato e considererebbero questo un elemento di innovazione nelle procedure di elaborazione dei trattati internazionali. Io propenderei, piuttosto, per sottolineare la specificità del caso, dato il rilievo e l'importanza della materia.

Il Parlamento è stato ancora investito dalla revisione concordataria il 25 novembre 1976, in occasione delle comunicazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Andreotti, sulle prime conclusioni dei negoziatori: Gonella, Jemolo e Ago per lo Stato, Casaroli, Silvestrini e Lener per

la Santa Sede. Per la prima volta si parlò di accordo-quadro.

Un ulteriore momento di verifica cade nel dicembre 1978, al Senato, sulla «seconda» e «terza bozza». Del gennaio 1979 è la presentazione ai gruppi parlamentari della «quarta bozza», con elaborazioni e perfezionamenti che passarono attraverso i Presidenti del Consiglio Cossiga, Forlani, Spadolini e Fanfani. Nelle sedute del 25, 26 e 27 gennaio 1984, un'ampia maggioranza parlamentare dà il *placet* delle due Camere aprendo la strada alla firma del patto da parte del Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, e del cardinale Casaroli, il 15 febbraio 1984.

Analogo coinvolgimento del Parlamento vi è stato sulle conclusioni della Commissione paritetica, sulla complessa materia degli enti e dei beni ecclesiastici. I testi che abbiamo davanti sono dunque il frutto di una elaborazione a cui il Parlamento ha dato tutto il suo apporto per tutelare, da una parte, la sovranità dello Stato e dall'altra, le ragioni di una pace e di una collaborazione regolata da intese tra la Chiesa e lo Stato, collaborazione che è nell'interesse di entrambi ma per lo Stato non meno che per la Chiesa.

Questo testo ha avuto, nell'altro ramo del Parlamento, un amplissimo consenso, il quale si è ripetuto alla Camera dei deputati in occasione della discussione svolta in Commissione. Vorrei sottolineare il grande rilievo che ha un consenso così vasto, che coinvolge quasi tutte le forze della maggioranza e, nell'opposizione, il partito comunista così come il Movimento sociale italiano. Si astengono dal voto i sostenitori di quella nobile e rispettabilissima — ma da noi non condivisa — tradizione culturale e politica che vede nella separazione il miglior modo per regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Ho prima insistito così ampiamente sul carattere collaborativo, piuttosto che di garanzia, di un accordo tra due entità che, ciò nonostante, rimangono nel loro ordine indipendenti e sovrane proprio per esimermi dall'argomentare sulla tesi della separazione, che non è rispecchiata dagli accordi e che io non condivido.

Un consenso vasto come quello che ho indicato — e che spero si ripeterà in quest'aula — sta a testimoniare la consapevolezza del Parlamento di essere sul punto di scrivere un ulteriore, positivo capitolo di quella storia del rapporto con la Chiesa cattolica che è sempre stata, con alti e bassi, il contrappunto della storia dello Stato italiano.

Auspichiamo che questo nuovo capitolo operi con efficacia, affinché la società italiana e le sue istituzioni possano sempre arricchire il loro patrimonio culturale di quei valori di cui il cattolicesimo è portatore (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, gli storici del futuro avranno il loro da fare se, nello studiare l'evoluzione della democrazia in Italia, discuteranno dei rapporti tra Stato e Chiesa e si imbattono nel *rebus* di questi accordi, protocolli, disposizioni: infatti, dovranno giustificare sia le ragioni che non hanno visto risolti quei rapporti con la caducazione dello strumento concordatario — e questo a quaranta anni dalla caduta del regime fascista ed alla vigilia del quarantesimo anniversario della Costituzione democratica —, sia l'assenza della partecipazione popolare da una vicenda che pure si è venuta evolvendo nel susseguirsi di affermazioni di consapevolezza laicità del nostro paese.

È mortificante assistere, in quest'aula, così fiacca — e non alludo ai dodici parlamentari che ascoltavano la relazione dell'onorevole Colombo — alla conclusione di un dibattito che avrebbe potuto

essere appassionante se avesse trovato il modo per ricollegarci alla coscienza del paese. In effetti, il paese reale percepisce, una volta di più, la distanza dalle istituzioni, che continuano ad estraniare la base popolare negli stessi momenti decisionali sui diritti di libertà. Ben diverso — noi crediamo — avrebbe potuto essere l'andamento di questa vicenda se fosse stata seriamente coinvolta l'opinione pubblica.

Sul quotidiano *Il Giorno*, il vaticanista Spaccatosi giudica oggi inadeguato questo dibattito, rispetto a quaranta anni di discussioni appassionate, ritenendo che queste ultime avrebbero meritato un'eco diversa in Parlamento, più all'altezza delle passioni di ieri.

Il silenzio, anche da parte politica e d'opposizione, fa dunque da sfondo al deserto che in aula accoglie, sulla dirittura d'arrivo, un atto che il Governo ha sempre definito solenne. Si può davvero supporre che gli storici ricorreranno al concetto di rimozione psicanalitica per spiegare come si sia arrivati a far sì che non solo la ricerca di libertà non abbia portato alla libertà degli strumenti patiti, ma addirittura li abbia riconfermati, con un accordo che modifica e aggiorna, certo, il concordato del 1929, ma che consente pure riaperture di contrapposizioni e polemiche che sarebbe eccessivamente ottimistico — soprattutto nella logica di chi, evidentemente diffidando, ha voluto le garanzie di un concordato — ritenere definitivamente superate.

Ci si consenta di dire che, nonostante il consenso, a nostro avviso un tantino precipitoso, delle parti politiche e della propaganda televisiva, sia in occasione degli accordi di Villa Madama del 18 febbraio dello scorso anno, sia all'atto della ratifica da parte del Senato, non possiamo essere indotti ad accogliere come interpretazione giuridicamente incontrovertibile quella che il Presidente del Consiglio ha definito «l'interpretazione accreditata» di questo sistema normativo. Non si tratta di temere «aggiramenti» delle norme concordatarie rivisitate. Si tratta di dare ai documenti giuridici il loro significato e la

loro corretta interpretazione e da tutto ciò trarre le conseguenze.

Non è allora per atteggiamento polemico o preconcelto, onorevole rappresentante del Governo, che le nostre riserve permangono. Il dibattito già svolto, la lettura meditata degli accordi, le analisi degli specialisti, hanno confermato i dubbi che già avevamo in parte avanzato. Certo, non mancano elementi positivi, ma ci sia consentito affermare che operazioni quali la cancellazione di norme anticostituzionali o il dare forma aggiornata a talune definizioni, anche di portata indubbiamente rilevante, possono restare ovvietà.

Apprendo la serie di contributi della sinistra indipendente, che parteciperà a questa discussione con interventi critici, mirati e di competenza, vorrei partire da una valutazione del modo con cui il Governo ha presentato al Parlamento gli accordi concordatari, perché si tratta di una procedura abbastanza insolita e, per così dire, movimentata.

Il Presidente del Consiglio, il 20 gennaio 1984, aveva dichiarato che «il Governo non avrebbe dovuto procedere allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di revisione prima del termine dei lavori della commissione mista, i cui risultati sarebbero stati contestualmente portati a conoscenza del Parlamento». Invece, il nuovo Concordato è stato sottoposto alla ratifica del Senato senza la normativa relativa agli articoli 17, terzo comma, 18, 27, 29 e 30 del vecchio Concordato.

Oggi, viceversa, con il protocollo aggiuntivo ed i provvedimenti sugli enti, che sembrano fare parte integrante del Concordato, la Camera ha la determinazione completa, almeno allo stato, delle disposizioni in materia. L'anomalia dalla «rateizzazione» imposta ai senatori ha fatto sì che la loro ratifica riguardasse solo parte della materia concordataria, come aveva denunciato il senatore La Valle con la sua proposta — non accolta — di sospensiva.

Si tratta di una mancanza di contestualità nella discussione che non è elemento

critico di poco conto. Esso rivela, infatti, che il Governo si presentava al Parlamento chiedendo un voto su una situazione che, almeno per un quarto, era al buio; come veniva puntualmente confermato dal sottosegretario Mancino, il quale non era allora in grado di precisare neppure se l'integrazione successiva sarebbe venuta con un disegno di legge ordinario o con un protocollo aggiuntivo.

Ciò che il Governo, invece, non ignorava era la disponibilità ad una innovazione ancora più anomala e preoccupante della stravaganza del diverso trattamento riservato alle due Camere che, tuttavia (occorre ribadirlo) fa sì che esse votino in maniera non uniforme e non omogenea. Ci sembra, infatti, che la posizione del Governo muti radicalmente non tanto la concezione concordataria quanto quella della *legislatio libertatis*, quale in materia era venuta consolidandosi nella tradizione del pensiero laico.

Nel 1978, Lelio Basso, configurando questi principi di libertà nei rapporti Stato-Chiesa, aveva occasione di affermare: «Come il predominio della Chiesa ha potuto vivere finché era radicato nella coscienza degli uomini, così oggi questa libertà della Chiesa può essere assicurata non da labili strumenti pattizi che le vicende politiche potrebbero in qualunque momento travolgere, ma dalla coscienza democratica, dalla maturità civile degli uomini, siano essi laici o cattolici. Tutte le libertà che la Chiesa ha il sacrosanto diritto di rivendicare sono iscritte nella nostra Costituzione repubblicana indipendentemente dall'articolo 7 e sono iscritte nella Costituzione perché sono nella coscienza, alla quale alla lunga nessuna imposizione può essere fatta».

Questo punto a noi sembra che rimanga fondamentale, anche se il Governo ha preferito gli strumenti pattizi. Gli strumenti pattizi sono derogatori dal diritto comune: le parti contraenti debbono perciò correttamente trovare nelle garanzie delle reciproche libertà il fondamento di un agire che non riconduca all'interno della nuova normativa la confusione dei poteri.

Ora, quando l'articolo 1 del provvedimento in esame, insieme all'affermazione dell'autonomia e della sovranità delle parti contraenti, pone il problema della reciproca collaborazione fra Stato e Chiesa, non si può intendere sbrigativamente che si tratti di un'affermazione di principio, di puro valore esornativo e, quindi, indifferente in termini giuridici. Anche perché l'articolo 13 puntualmente conferma che «la collaborazione ammetterà altre deroghe alla legislazione normale; ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la CEI».

A parte il fatto che nessuna delle bozze precedenti — e non sono state poche — recava questa *deregulation*, non può non essere preoccupante il fatto che la dichiarazione con la quale la CEI recepiva il nuovo Concordato menzioni come materie rimaste fuori dall'esplicita normativa «la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria e i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno e internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura». Si tratta, infatti, di tutta l'area degli interventi cui non deve dare opera di collaborazione specifica solo la Chiesa, ma che lo Stato deve promuovere nelle forme del pluralismo laico, all'interno del quale la Chiesa si viene ad inserire per dare il suo contributo specifico di promozione di una società della quale tutti i cittadini fanno parte, a cominciare da quanti condividono un credo religioso o politico.

In questo la *legislatio libertatis* è stata conclamata e reclamata come garanzia dalle stesse fedi religiose o politiche. Se davvero la filosofia del rispetto reciproco dell'indipendenza e della sovranità fosse stata coniugabile con il principio della cooperazione, allora non ci sarebbe stato

bisogno dello strumento che lo garantisse in termini giuridici, perché si sarebbe trattato di praticare nei fatti, senza diffidenze, la libertà. Ma se si deve andare ad un Concordato — e governo e parlamenti delle ultime legislature hanno sempre detto che vi si deve andare — non si possono usare le parole come se avessero l'elasticità del moralismo, o magari dell'immoralismo politico.

L'anticlericalismo deteriore della tradizione laicista ha già prodotto troppi guasti, tra cui al primo posto iscriverei quello che ha, per una singolare eterogenesi dei fini, fatto sì che l'opinione pubblica, anche non religiosa, sia portata a considerare le religioni come soli punti di riferimento della moralità; cosicché per i cristiani autentici è divenuto mortificante percepire che passa per fede religiosa la rassicurazione psicologica, la paura di una caduta del principio di identità, il bisogno o l'interesse di una integrazione sociale. Va dunque ribadito che l'eticità dello Stato è perversione delle più nefaste, ma anche che lo Stato laico non è immorale, nè il suo agnosticismo è amoralità. La moralità laica consiste in primo luogo nelle garanzie di libertà e trova il suo principio di realtà nella legalità democratica. Per questo, come da tempo credenti e non credenti hanno cominciato a sentire contraddittorio e incoerente il principio che voleva la religione «coronamento e fondamento», principio che pure era centrato nella legislazione dell'educazione, così oggi si deve dire che è fondato il pericolo che in ogni settore del sociale, a partire, come dice la CEI, dalla difesa della vita e della famiglia, all'impegno per il terzo mondo o ai mezzi di comunicazione di massa, si debbano aprire a livello comunale, regionale o nazionale nuovi contenziosi.

Il *referendum* sul divorzio e quello sulla interruzione volontaria della gravidanza sono stati momenti di una grande crescita della coscienza laica del paese che, consapevole della diversa peculiarità delle scelte morali e della normativa giuridica, si è pronunciata a favore della composizione costruttiva di situazioni concrete

che, moralisticamente negate, avrebbero viziato il corpo sociale con il cancro della doppia morale.

Oggi, proprio perché gli aspetti della crisi sono ambigui, ricompaiono nella società tensioni integralistiche e corporative che, se dovessero portare le parti in causa a contarsi, sarebbero largamente minoritarie, ma che, ristrette al campo delle mediazioni istituzionali, produrrebbero guasti assai gravi. Molti sono i credenti che confidano in ben altro impegno da parte della Chiesa, in tempi in cui il futuro ci interpella con il volto bifronte della civiltà postindustriale e dell'informatica — il volto della libertà o della compressione della libertà —, mentre dai fronti di guerra dell'est e dell'ovest vengono sfide mortali. Costoro non pensano che la via del Concilio possa tradursi in realtà all'improvviso, ma vogliono prevenire il riaprirsi delle controversie.

Occorre dire che c'è da chiedersi se davvero siano per sempre scomparse le tentazioni di potere, e se la Chiesa rinuncerà a chiedere al Governo nuovi compromessi sulle materie sopraindicate, minacciando un *vulnus* al principio della collaborazione. Non si deve dimenticare che dall'inchiesta fra i teologi italiani, preparatoria al convegno su «Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini», che si terrà a Loreto nei prossimi giorni, emerge una visione manichea per nulla costruttiva. Dicono i dati che «Tutti i mali vengono dal laicismo, dal secolarismo, dal comunismo». La Chiesa italiana, commentano i teologi, «tende a monopolizzare i valori etici e religiosi senza ascoltare la storia degli altri, senza riconoscere i valori laici».

D'altra parte, l'offensiva sul piano della scuola è aperta da sempre, ed i fautori dell'insegnamento non di Stato accusano come mancanza di libertà la mancanza di finanziamento agli istituti privati, come se la scuola pubblica non fosse libera nel suo corpo docente e nei suoi programmi, o come se la Costituzione non dicesse con molta chiarezza che lo Stato non si assume gli oneri della scuola privata. Il senatore Bobbio afferma che *in claris non*

fit interpretatio; ma intanto, come ha messo in luce il recente convegno della FNISM, varie sono le vie predisposte dal mondo cattolico per aggirare artificiosamente la chiarezza del testo costituzionale; e i comitati cattolici per la libertà di educazione stanno affiggendo, qui a Roma, i loro manifesti, all'insegna di un: «Difendi la libertà di educare tuo figlio» molto eloquente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

GIANCARLA CODRIGNANI. Vogliamo che questo increscioso e, sia ben chiaro, non religioso-conflitto si moltiplichi? Viene già, e da una diocesi di grande equilibrio, come quella della Milano del cardinal Martini, la richiesta agli enti locali del finanziamento pubblico per i consultori cattolici. E questo la dice lunga sulle ragioni per cui a noi pare che lo Stato — quello Stato che qui è in causa per tutti, in nome del bene che rappresenta — non sia sufficientemente garantito dalle norme che per esso ha sottoscritto il Governo a proposito degli enti e degli istituti religiosi.

Le nostre preoccupazioni si fondano su ragioni specifiche, che la sinistra indipendente indicherà a proposito di singoli punti della normativa, ma anche sulla considerazione degli elementi generali.

Tenendo conto di quanto si è detto sul principio della cooperazione, è chiaro che la presunzione del fine religioso e di culto lascia margini di discrezionalità — e lo si riconosce anche da parte del legislatore — per interventi delle autorità amministrative. Ma li lascia anche ai primi promotori di questi fini, e soprattutto alle ipotesi di richiesta di nuovi interventi e per regolare questa materia.

Pare dubbio che i problemi interpretativi rimasti aperti in vigenza del Concordato del 1929 si debbano ritenere risolti, ed escludano assolutamente nuovi contenziosi. Le tante modifiche statutarie apportate in questi mesi da istituti e organizzazioni di ispirazione cattolica come

non potranno offrire materia di controversie, almeno in sede locale? Perché può apparire semplice affermare che sono attività diverse da quelle di religione e di culto «le attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali a scopo di lucro»; il difficile sarà determinare quando queste attività non si integrano nelle «attività dirette alla cura delle anime, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».

Il contenzioso — per ricorrere ad un esempio analogico — che è oggi quanto mai rilevante nella scuola, dovrebbe non causare problemi, perché le scuole private cattoliche potrebbero essere considerate tutte istituzioni commerciali o culturali senza fini di religione, dal momento che, tranne il nome cristiano sulla facciata e alcune iniziative di culto non connesse con il piano didattico, non si è mai vista una scuola cattolica che insegnasse storia a partire dalla parte dei poveri e dalla logica di pace o che preparasse dei tecnici capaci di dare un apporto corretto ad attività di impegno umanitario presso gli emarginati o il terzo mondo.

Ma l'articolo 15 dice che tali enti possono svolgere attività diversa da quella di culto, ai sensi dell'articolo 73 dell'accordo del 18 febbraio 1984. E allora?

A noi sembra che si riconoscano gli enti così come un tempo si dava il gradimento alla nomina dei vescovi e che al controllo politico si sia sostituita la contrattazione finanziaria. Quando le lotte per le investiture minacciavano la governabilità del sistema nato in età carolingia e fondato sulla collaborazione tra impero e papato, l'imperatore del sacro romano impero seppe rinunciare al diritto delle investiture e la Chiesa abbandonò i benefici che ne derivavano; ma non vennero meno per questo gli scontri di potere, le collusioni ambigue, le ingerenze.

Ottimo allora cancellare il medioevo, ma curando i problemi e le soluzioni dei problemi dell'età moderna, che sono piuttosto sottili. Con un governo della cristianità così complesso — sempre per esemplificare — il patrimonio ecclesiastico fa

parte, almeno per quanto concerne l'aspetto finanziario, del sistema economico generale; e nessuno ignora quali siano state e siano le conseguenze. Possibile, allora, che non solo non compaia in nessuna parte di tre documenti in nostra mano anche soltanto il nome dell'Istituto per le opere di religione, quello IOR compromesso in uno dei più gravi scandali di collusione con i poteri occulti (in cui, come è noto, ci scappano anche i morti) e non riscontrabile in alcun modo il modo in cui lo Stato possa prevenire le conseguenze di analoghi accadimenti, dato che manca la trasparenza del regime giuridico e dato che è caduta la norma che prevedeva la necessità di controlli statali per quanto riguarda gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici? Perché, se è vero che, cadendo le congrue, debbono cadere i controlli, non è senza preoccupazione il fatto che i controlli cessino con il 1987, mentre il nuovo sistema entri in funzione con il 1990 mentre nella fase di transizione, come osserva il noto giurista Giuseppe Caputo, «una grande massa di beni può essere gettata sul mercato immobiliare, rastrellando capitali ingenti, senza controlli che non siano quelli canonici e senza vincoli per il reinvestimento e senza la possibilità di ridurre proporzionalmente l'onere finanziario sopportato dallo Stato per i contributi e i concorsi nelle spese».

Analogamente, siamo lieti che sia decaduta la delega da parte della Chiesa allo Stato italiano del pagamento dei ministri del culto. Evidentemente non tocca allo Stato interferire nella politica retributiva della istituzione ecclesiastica per controllarne l'uso; tuttavia non si comprende come mai il consacrato, che resta a tutti gli effetti cittadino italiano, sia soggetto di una norma bilaterale, del tutto incoerente con i principi cristiani, a proposito del servizio militare e resti invece affidato al solo foro ecclesiastico per le questioni retributive. Si menziona, infatti, il diritto all'assicurazione previdenziale, alla non discriminazione, alla partecipazione, alla gestione dei nuovi istituti per il sostenta-

mento del clero, ma si tratta più di indicazioni di impegno per favorire la moralizzazione dell'istituzione che non di una garanzia sul fatto che non verranno esercitate pressioni indebite.

Lungi da noi, allora, l'idea di un rimpianto per il sistema congruato. Ci dispiace, però, che il Governo abbia letto così poco quel Concilio Vaticano II — di cui pure parla — da aver consentito, contro ogni apertura orizzontale che esso proclama, il rafforzamento verticistico della CEI.

Ci sembra anche che il principio della possibilità per i cittadini di dedurre dal reddito tassabile le erogazioni di liberalità fino a due milioni possa non essere negativo. Tuttavia, andrebbero chiarite alcune cose che chiare non sono per nulla. Ci riferiamo alla violazione della libertà religiosa rappresentata dalla soppressione del riserbo in materia di scelta religiosa, se è vero che il cittadino deve esprimere formalmente la propria opzione. Da questo fatto ne deriva un secondo, di diversa ma non meno rilevante gravità. Infatti, se il cittadino non pronuncia alcuna opzione, quest'ultima viene fatta amministrativamente.

In tal caso, è certo che il vantaggio della distribuzione andrà a chi avrà più alta la percentuale delle opzioni dichiarate e nulla garantisce sull'esistenza di un principio equo in questo settore; anzi si può concretamente fare l'ipotesi che l'8 per mille dell'imposta sul reddito sarà in qualche modo lottizzata.

Quanto, infine, al danno che lo Stato può subire da una devoluzione che lo porterà a perdere soprattutto sulle donazioni dei ricchi che hanno imposizioni che vanno dal 41 al 57 per cento, già molto è stato scritto da eminenti giuristi. Altri del mio gruppo interverranno specificamente, data la pregnanza di una materia in merito alla quale avremmo con piacere ricevuto maggiori rassicurazioni dal Governo.

Gli specialisti di diritto ecclesiastico dichiarano ormai di sperare soltanto nelle future pronunce della Corte costituzionale. Non sarei troppo fiduciosa perché,

nonostante l'equilibrio ed il coraggio di molte sentenze, questa non è materia che consenta illusioni; né, per larga parte, attiene ai compiti della Corte. Non mi riesce, ad esempio, di pensare che quest'ultima possa intervenire a definire illegittima la norma che consente la trascrizione del matrimonio dei minori. Vi sono infatti conseguenze, derivanti dai ruoli e dai modelli di comportamento tradizionali, che determinano il costume e la concezione del matrimonio e della famiglia. Anche la Costituzione è su questi argomenti limitata da parametri che non sono propriamente né laici né paritari. Anche a questo avrebbe dovuto provvedere il Parlamento, ma non l'ha fatto.

Per questa ragione, ci sentiamo in profondo disagio ed intendiamo darne testimonianza. Anche se siamo in pochi a sostenerlo, pensiamo che si sia perduta un'occasione davvero importante. Non vorremmo che, ancora una volta, il decisionismo di questo Governo avesse forzato i tempi e, per mostrare forza, avesse confermato che ciò rappresenta prova di grande debolezza. Voglio ricordare, a questo proposito, le parole conclusive dell'intervento svolto dal senatore Lelio Basso, nel 1978: «È forse utopia lottare, anche se purtroppo non si ha la forza di Paolo di Tarso, per preparare un'umanità in cui essere cattolici o protestanti, cristiani od ebrei, musulmani o buddisti, credenti o atei non debba più costituire per nessuno né motivo di persecuzione né titolo di privilegio»? Rileggendo queste parole sentiamo che la forza vera è piuttosto la forza della ragione umana.

Oggi siamo, dunque, impoveriti ed indeboliti. Per il Governo e per il Parlamento anche la laicità, fatta duttile e mercantile, sfuma ormai nell'imprecisione dell'utopia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, signor sottosegretario, dovrei dire anche colleghi deputati, pur se il loro numero si può contare con le dita delle due mani, sei

o sette, oltre a coloro che intervengono o che sono relatori. C'è da chiedersi perché questo dibattito, su quello che avrebbe dovuto essere un grande tema riguardante la società, lo Stato, i valori di questo paese, si svolge in una condizione poco dignitosa per il Parlamento, per tutti noi. Perché quest'aula vuota, di fronte ad un tema che ha avuto la dignità di scontro storico nel nostro paese, ma che più recentemente è il risultato di 17 anni di trattative e di bozze?

Perché dopo 17 anni di trattative, a 14 anni di distanza da una mozione votata quasi all'unanimità, nel 1971, dal PCI alla DC, dal PSI ai cosidetti laici, ci ritroviamo in queste condizioni? C'è da chiederselo e da chiederlo forse anche all'opinione pubblica, se ha un senso interrogarsi su queste cose.

Credo che la ragione della poca dignità del dibattito di oggi stia nella falsa trattativa, nel falso dialogo tra la Chiesa e il Vaticano, da una parte, ed uno Stato ed un Governo, dall'altra, sempre più non controparte, sempre più clericalizzati. In realtà, in questi anni dialogo e trattativa non ci sono stati, perché da una parte c'erano Chiesa e Vaticano che sapevano quello che volevano, e dall'altra uno Stato che ha rinunciato progressivamente a far valere le sue ragioni.

Si è avuta, quindi, una falsa trattativa fra due parti che si sono sempre più amalgamate, e lo hanno fatto sia con le Presidenze del Consiglio democristiane, sia con i governi di varia coalizione o maggioranza; tant'è che anche la cosiddetta maggiore forza di opposizione, il PCI, è stata sempre attestata su una posizione fortemente revisionista e filovaticana. Era inevitabile, allora, che questa trattativa, condotta male, finisse peggio con il nuovo accordo che dobbiamo discutere quest'oggi.

Un tempo gli schieramenti rispetto al Concordato vedevano i revisionisti da una parte e gli abrogazionisti dall'altra. Noi radicali siamo sempre stati abrogazionisti, e siamo rimasti sempre più isolati, ma sempre più in compagnia di porzioni consistenti di credenti e di cattolici. Noi radi-

cali ci siamo trovati sempre più isolati rispetto al mondo laico ed alla tradizione di sinistra, che hanno progressivamente abbandonato le tesi storiche liberali, abrogazioniste e separatiste, e ci siamo invece ritrovati insieme con sempre maggiori porzioni del mondo cattolico e credente; tant'è vero che in occasione del dibattito del febbraio 1984, e poi di quello successivo al Senato, le uniche voci, insieme a quelle radicali, antirevisioniste e critiche rispetto al nuovo accordo che rafforza il Concordato, sono state quelle dei pochi credenti militanti in Parlamento sotto la bandiera degli indipendenti di sinistra.

Noi abbiamo sempre sostenuto, signor sottosegretario, (se ha la gentilezza di ascoltarmi in quest'aula vuota), che se si voleva seguire la strada della armonizzazione con la Costituzione (un'espressione così ampiamente usata in tutto il dibattito sul Concordato), non si poteva far altro che andare alla abrogazione, perché qualsiasi revisione non avrebbe portato ad altro che a rafforzare o modernizzare o rendere più funzionale la vecchia impostazione concordataria.

E i risultati di questo lungo travaglio durato 17 anni ci danno purtroppo ragione, colleghi deputati. Il nuovo Concordato ci viene oggi scodellato, tra l'altro, in una forma che ritengo improponibile perché, pur non trattandosi di un trattato internazionale, si è deciso che questo testo debba godere della inemendabilità propria delle ratifiche di convenzioni internazionali (così si dice nella relazione). Questa revisione del Concordato è un fallimento; meglio, è un successo di coloro che credono nel Concordato come strumento di potere.

Noi siamo sempre stati abrogazionisti e continuiamo ad esserlo, anche se isolati, come ho detto, e senza ascolto. Semmai, un crescente ascolto lo troviamo proprio nel mondo cattolico, che in più sedi si manifesta in maniera analoga alla nostra. Sono andato ad esaminare la letteratura pubblicata nell'anno che è trascorso tra la presentazione dell'accordo (febbraio 1984) ed oggi, ed ho potuto constatare che

l'unica letteratura davvero anticoncordataria e capace di analizzare seriamente il nuovo accordo viene dal mondo dei credenti e dei cattolici.

Noi, colleghi deputati, rimaniamo sulla posizione a suo tempo espressa da Benedetto Croce nel suo intervento al Senato, tra le grida di un Senato ormai fascistizzato, del 24 maggio 1929. Per noi questo nuovo accordo non è frutto di altro che di una ragion politica, come una ragion politica era alla base dell'accordo del 1929. E siamo profondamente rattristati che questa operazione — che avrebbero potuto benissimo fare i Governi Andreotti di unità nazionale, che vede d'accordo le correnti comuniste e democristiane temporaliste — sia stata realizzata (per ragion politica e soltanto per ragion politica) da un Presidente del Consiglio socialista.

Noi, lo ripeto, rimaniamo esattamente dell'opinione espressa nel 1929 da un Benedetto Croce isolato e affiancato in Senato dai suoi pochi amici, Ruffino e Albertini. Cito: «che quel che si è eseguito mercè il Concordato sia un tratto di fine arte politica» (forse allora era «fine» arte politica, oggi è grossolana arte politica) «da giudicare non secondo ingenue idealità etiche ma come politica, giusta l'altro trito detto che Parigi val bene una messa. Né io nego la mia ammirazione all'arte politica né ignoro che quel trito detto si suole attribuire leggendariamente ad un grand'uomo, a un eroe della storia della Francia del quale si credette così di interpretare il riposto pensiero, quantunque, forse, gli si fece torto, perché sta di fatto che egli non pronunciò mai quelle parole. Come che sia, accanto o di fronte agli uomini che stimano Parigi valer bene una messa, sono altri pei quali l'ascoltare o no una messa è cosa che vale infinitamente più di Parigi, perché affare di coscienza. Guai alla società, alla storia umana, se uomini che così diversamente sentono le fossero mancati o le mancassero. E il nostro voto — diceva nel 1929 Croce —, comunque per altri rispetti si voglia giudicarlo, ci è imposto dalla nostra intima coscienza, alla quale non possiamo rifiutare l'obbedienza che ci domanda».

Il nostro voto non ci sarà, signori del Governo, colleghi deputati, e credo che ad una ragione generale, che voi ben conoscete, della nostra non partecipazione al voto, oggi se ne aggiunga un'altra, rafforzata da un elemento specifico concernente il carattere di truffa di questo Concordato, sia nel merito sia nel metodo, per aver messo il Parlamento in realtà di fronte ad un fatto compiuto, dopo anni in cui sono sempre stati portati davanti ad esso per la discussione i principi generali, le idee generali, le mozioni generali, realizzando ed assumendo in termini di Governo tutto il meccanismo che ha condotto prima al nuovo accordo di febbraio, ma che da quell'accordo è andato avanti, con le Commissioni che hanno successivamente sfornato il protocollo aggiuntivo e l'accordo del 15 novembre sui beni e sugli enti ecclesiastici.

Ecco la truffa, collega Colombo: quando tu parli e voi parlate di Concordato quadro e cornice, sapete benissimo di dire una menzogna, che state truffando il Parlamento, che state truffando tutti, perché non si tratta di un accordo quadro o cornice, ma — secondo la definizione di tanti esperti — di un accordo *omnibus*, di un treno che parte e non si sa dove arrivi. Questo è il Concordato vero, essendo questa la natura di un Concordato che prevede una serie di strumenti aggiuntivi che, a mano a mano, saranno attuati. E vedremo, esaminando gli articoli 13 e 14, che cosa si apra e che cosa si aprirà di estremamente pericoloso.

Almeno, il Concordato del 1929, quell'obbrobrioso patto del 1929, fatto per la ragion politica cui accennava Croce, era qualcosa di concluso, era qualcosa rispetto alla quale non si poteva prevaricare; forse era anche uno strumento di difesa dello Stato, il quale sapeva che cosa cedeva, che cosa dava in cambio della ragion politica, dell'appoggio al regime fascista da parte della Chiesa. Ma questo no, questo non è niente affatto un Concordato cornice, questo è un treno che parte e non si sa dove arriverà, con tutto quello che ciò comporta in termini di incertezza del diritto.

Voi avete messo il Parlamento nell'impotenza, come emerge dalle relazioni: «Disegni di legge di attuazione di accordi derivanti dal Concordato, pur avendo la veste di disegni di legge ordinari, sono sottratti al potere di emendamento delle Camere, poichè vi è sottostante un accordo con soggetti *extra* statuali e sarebbe quindi eventualmente necessaria una rinegoziazione di tali accordi». Il meccanismo che voi avete messo in moto, cioè, è perverso e sottrae in realtà alla discussione del Parlamento non solo tutta la materia dell'accordo del febbraio 1984, ma anche la materia che ne scaturirà successivamente. Voi avete affermato e sostenuto questo, ed è cosa molto grave. Rispetto a quella famosa centralità del Parlamento proclamata a destra ed a sinistra, qui non vi è neppure una centralità del Governo, ma in realtà forse l'affermazione — non so come definirla in termini teorici — di un rapporto di carattere corporativo che va avanti, che si allarga secondo i poteri negoziali di una Chiesa il cui «bottino» è certamente molto pingue, di uno Stato che nessun vantaggio ha. Ma soprattutto sono i valori di libertà e di laicità che ne fanno le spese.

Per quanto riguarda gli articoli, non posso che esaminarli molto rapidamente. È vero, come voi dite, che sono caduti tanti orpelli che si richiamano ad istituti o a situazioni che non esistono più dati i tempi, ma essi erano già caduti per conto loro, non occorre un nuovo Concordato per far decadere quel tipo di norme. Cominciando dall'articolo 1, vi è subito qualcosa di molto grave, che rappresenta la chiave di volta dell'accordo e che costituisce un fatto gravissimo in termini etici.

In questo articolo si legge: «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (non occorre un'affermazione costituzionale), impegnandosi nel pieno rispetto di tale principio ed impegnandosi alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del paese». Nell'articolo avete introdotto una norma

da Stato etico, avete introdotto una norma contenuta nella *Gaudium et Spes*, collega Colombo. La norma contenuta nel paragrafo 76 della *Gaudium et Spes* parla di «sana collaborazione tra Stato e Chiesa» e voi, tra gli impegni sanciti in questo nuovo accordo, vi impegnate a stabilire una reciproca collaborazione tra lo Stato e la Chiesa «per la promozione dell'uomo e per il bene del paese». Cosa significa questo? Che la promozione dell'uomo ed il bene del paese sono diventati valori dello Stato, e quindi si introduce un elemento da Stato etico-cattolico attraverso una legge dello Stato.

D'accordo che i pochi articoli del Concordato sono generici, ma attraverso la dichiarazione generale dell'articolo 1 gli articoli seguenti possono produrre molte altre cose incontrollabili. Basta infatti raffrontare l'articolo 9, che riguarda la scuola, con il protocollo addizionale che spiega l'articolo in questione e con il probabile accordo che sarà stipulato sulla scuola, come è stato fatto per gli enti ed i beni ecclesiastici, per vedere cosa significherà questa collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese. No, noi siamo sulla frontiera tradizionale che è quella dei cattolici e diciamo no a questi pasticci temporalistici.

Nell'articolo 7 — che concerne gli enti ed i beni ecclesiastici — vi è la distinzione tra i beni degli enti religiosi e di culto, determinati in via generale ed astratta dallo stesso legislatore — cioè le costituzioni gerarchiche della Chiesa alle quali si riconosce personalità civile — e quelli che invece bisogna cercare di volta in volta e che possono avere il riconoscimento. Ebbene, in questa seconda categoria quante cose possono passare? Tutte le cose da negoziare, volta per volta e non attraverso una legge dello Stato, perché l'altro aspetto di questo ingegnoso meccanismo che avete messo in moto è rappresentato dalla delegiferazione. In altri termini, tutta la materia concordataria d'ora in poi non sarà affrontata attraverso leggi dello Stato, ma attraverso convenzioni di carattere più o meno amministrativo, attraverso una serie di stru-

menti di carattere particolare, che non potranno neppure essere sottoposti al giudizio e alla verifica della Corte costituzionale, di quella Corte costituzionale che in questi anni e decenni, pur muovendosi in maniera molto timida, in realtà aveva già ampiamente ripulito le foglie secche o i rami secchi del Concordato.

Domani, con questa strumentazione a stadi di missili innescati uno sull'altro, con questo meccanismo perverso degli accordi amministrativi, della Conferenza episcopale, degli accordi regionali (di cui conosciamo già il primo sui beni e gli enti ecclesiastici), si avranno interventi in tutti i settori, in tutte le materie; non solo sulle materie che il vecchio Concordato indicava analiticamente, ma su: «Ulteriori materie — come dice il punto 2 dell'articolo 13 — per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato, che potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana».

È un meccanismo — se mi si permette una battuta anticlericale — veramente «da preti»; un meccanismo diabolico, cui passivamente questo Governo, erede di 17 anni di abbandono di qualsiasi principio, di qualsiasi frontiera di difesa laica dello Stato, ha ceduto il campo. E lo ricordava prima la collega Codrignani circa la convenzione sui beni e gli enti ecclesiastici, su cui oggi non discutiamo perché è stato stralciato l'accordo del 15 novembre. C'è tutta questa fase di transizione, in cui una massa enorme di beni può essere gettata sul mercato immobiliare, rastrellando capitali ingenti senza nessun controllo, che non siano quelli del codice canonico (il periodo che va dal 1° gennaio 1987 con la cessazione dei controlli della vecchia normativa e l'avvio definitivo del nuovo sistema).

Anche per i beni ecclesiastici debbo ripetere quello che purtroppo è un *refrain*: soltanto il diritto comune potrebbe essere legislazione di uguaglianza e di libertà.

Sull'articolo 8, relativo al matrimonio, uso le argomentazioni di un autorevole

esperto, Pietro Bellini. Non si è fatto altro che apportare modeste variazioni sugli aspetti matrimoniali ben conosciuti ed il nuovo testo non fa altro che recepire, neppure integralmente, quanto è stato già deciso dalla Corte costituzionale. Le «foglie secche» sono state già recise dalla Corte costituzionale, ed il Concordato non fa altro che adeguarsi. In proposito, il Bellini scrive: «La Corte, restringendosi ad una lettura quasi scritturistica del testo costituzionale, ha rinunciato ad un qualsiasi tentativo di giustificazione del regime concordatario al metro del principio di uguaglianza...».

Dunque, questa conclusione toglie specificità alla soluzione concordataria e ne slarga oltre misura il campo operativo, lasciando grossi spazi di manovra all'eventuale prepotere dei privati. Infatti, nel suo funzionamento, quel sistema non è soltanto da provvedere come giusto o legittimo bisogno dei cittadini di fede cattolica. Esso vale anche a conferire a tutti quelli che vogliono, che possono accedere al contratto-sacramento la facoltà personale di gestire certi tipi di interessi civilmente rilevanti, in modo marcatamente difforme dai criteri che presiedono alla legge comune, di gestirli con poteri di autonomia ben più incidenti di quelli che sono riconosciuti agli altri cittadini che non possono contrarre per la Chiesa, o che non vogliano accostarsi ad un sacramento in cui non credono».

In realtà il Bellini sostiene, a ragione, che con la nuova normativa — e non ho tempo per entrare nei particolari — il torto viene fatto innanzitutto ai credenti, lasciando spazio a quelli che chiama i prepoteri dei privati e all'uso strumentale del matrimonio come sacramento, con il recepimento nell'ordinamento dello Stato di un ordinamento diverso, sia dal punto di vista sostanziale dello scioglimento, sia da quello processuale del modo in cui lo scioglimento viene effettuato nei tribunali ecclesiastici.

Andiamo avanti e valutiamo l'articolo 9, che concerne la scuola. Non è un caso che, insieme all'accordo, che voi andate a votare, esista un protocollo addizionale,

la cui parte più rilevante è proprio relativa all'articolo 9. Rispetto a questo articolo di quello che voi dite essere un Concordato-quadro (ma che in realtà è un «Concordato-bidone», un Concordato-cornice, la cui cornice è a tre dimensioni, perché da essa parte una serie di articolazioni che si sono già in parte realizzate con gli strumenti aggiuntivi che ho ricordato e che in parte continueranno a proliferare per arrivare chissà dove), il protocollo addizionale è molto esplicito: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate è impartito — in conformità alla dottrina della Chiesa ...». Viene così riaffermato quanto era ampiamente superato anche nei testi di riforma della scuola secondaria elaborati dalle maggioranze catto-comuniste! Viene riaffermata, cioè, l'impostazione dottrinale dell'insegnamento della religione.

Ma il protocollo addizionale continua: «... da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica». Riemerge qui il vecchio problema della dipendenza gerarchica, della nomina del personale che insegna la religione; eppure in questi anni vi sono stati lunghi dibattiti e discussioni, specie nel mondo cattolico, sulla necessità di dare anche alla dimensione dell'insegnamento religioso, o delle materie religiose, un carattere storico e critico.

Poi si dice anche — sempre nel protocollo addizionale — che i programmi e le modalità dell'insegnamento della religione cattolica, per i diversi ordini e gradi, verranno determinati d'accordo con la Conferenza episcopale italiana. Siamo davvero in una sorta di «scatole cinesi» corporative, in cui vi è chi ha capacità o potere di trattativa rispetto ad una controparte che non ha né volontà di trattativa, né alternative da proporre.

L'articolo 12 riguarda i beni culturali. Questa è, colleghi, una delle materie nuove del Concordato, essendo stata introdotta *ex novo* nel nuovo accordo che si dilata sempre di più. Qui non ci si limita a riconoscere alla Santa Sede e alle sue istituzioni dipendenti il potere di provvedere

come meglio credono alla fruizione del valore religioso dei beni culturali propri della Chiesa, ma si sancisce una formale ingerenza della Santa Sede nella gestione di questi beni culturali, determinando così un potere di condizionamento in un'area che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere riservata allo Stato. Non è infatti una norma ordinaria, ma una norma costituzionale quella che riserva allo Stato la tutela dei beni culturali ed ambientali. Siamo addirittura di fronte ad un potere di condizionamento, perché lo Stato non solo deve riconoscere, giustamente, il valore liturgico e devozionale — come si suol dire — dell'uso dei beni culturali ed ambientali, ma deve anche abdicare o partecipare alla gestione, coesistere nell'ordine civile. È sostanzialmente un diritto di veto da parte della Chiesa su un argomento che nel 1929, come voi ben sapete, era assolutamente estraneo alla materia concordataria.

E allora, queste scatole cinesi sono la versa essenza del Concordato. Noi diciamo che è una truffa, perché, avendo fatto passare questo nuovo accordo come un accordo di principi, come un accordo generale, quasi fosse una fase di superamento e di semplificazione del regime pattizio e concordatario, in realtà si è introdotto un meccanismo che ha dato luogo ad una panopia di strumenti per mantenere aperto ad ogni livello quel commercio (per usare le parole di Benedetto Croce) che il 18 febbraio ha trovato il suo primo punto di realizzazione.

Quindi, siamo di fronte non ad un Concordato-cornice, non ad un Concordato-quadro, ma ad un «Concordato dinamico», come eufemisticamente è stato definito, ad un Concordato *omnibus* al quale si possono agganciare tanti vagoni nuovi oltre ai vagoni vecchi, cioè ad un Concordato che è una capitolazione dello Stato, ad un Concordato che non è il più breve né il più chiaro nella storia pur obbrobriosa dei Concordati.

I Concordati sono sempre stati fatti tra la Chiesa e gli Stati autoritari. Questo è l'altro punto che voi non ricordate mai: il Concordato è lo strumento di difesa della

Chiesa dai regimi e dagli Stati autoritari o totalitari.

E allora, il Concordato che voi oggi riproponete non è quello semplificato, di principi, quello che quasi quasi si avvia verso la scomparsa di se stesso, ma è il Concordato più lungo di tutta la storia pur obbrobriosa dei Concordati. Infatti, dopo il Concordato-cornice — lo abbiamo visto — ci sono i protocolli addizionali; poi ci saranno i protocolli-*bis* per gli enti ecclesiastici, quelli per l'istruzione religiosa, quelli per i beni culturali ed ambientali e via aggiungendo. Poi ci saranno gli accordi regionali, quindi verranno gli accordi comunali e quelli funzionali. E tutto sarà sottratto alla potestà del Parlamento e, quindi, anche alla potestà della Corte costituzionale.

Si doveva forse parlare dello IOR, della grande criminalità finanziaria. Non dimentichiamo che i presidenti ed i responsabili dello IOR, negli ultimi dieci anni, dal 1974 in poi, sono finiti in galera! Se non sono finiti in galera, si sono rifugiati nei palazzi vaticani! Forse era il caso di parlare di questo grande centro di criminalità che è lo IOR!

OLINDO DEL DONNO. Non esagerare!

MASSIMO TEODORI. Criminale è chi commette un crimine. I responsabili (Spada, Destrobel, Mennini) sono latitanti per crimini commessi a proposito dello IOR. Di questo bisognava parlare.

Io ho cercato lo IOR tra i tanti documenti. Ho trovato soltanto un accenno nella lettera di interpretazione del 15 febbraio 1984 di Casaroli a Craxi. In tale lettera, *en passant*, si dice: «La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare con il Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dello IOR».

Signori, voi che siete «concordatari», se c'era una materia in cui fosse necessario definire, arginare, precisare, mettere un limite alla criminalità, che può scorrazzare sul suolo italiano grazie allo IOR ed al Vaticano, mettere un limite agli affari dei Sindona, dei Calvi, dei Marcinkus del passato e forse di quelli del futuro, met-

tere un limite agli affari, affinché gli affari di coscienza — come diceva Benedetto Croce — potessero lievitare e, invece, gli affari del mercinomio potessero essere arginati e repressi, questa era proprio la buona occasione. Però non ho trovato, perché anche lì vi saranno speciali pattuizioni, speciali norme, concordati, intese di carattere amministrativo, chissà quante altre diavolerie e complicazioni al fine di sfuggire in primo luogo alla trasparenza, in secondo luogo al potere del Parlamento, in terzo luogo al potere della Corte costituzionale, in quarto luogo al confronto a viso aperto con l'opinione pubblica e con l'organo legislativo.

Il Presidente del Consiglio Craxi scriveva a Casaroli in tono trionfalistico: «Una svolta significativa ed incisiva in uno dei settori più delicati dell'intero assetto delle relazioni tra Stato e Chiesa», che sarebbe stata operata, sempre secondo la lettera di Craxi, «nel rispetto della pluralità delle idee e della concezione della vita». No, colleghi deputati, no, signor rappresentante del Governo, né svolta significativa ed incisiva, né rispetto della pluralità delle idee: questo è un atto con cui non si volta pagina, questa è una espressione del nuovo corso neocostantiniano, questo è un punto di sbarramento non solo a quella che voi chiamate la *legislatio libertatis* dello Stato, ma anche — e sicuramente — alla Chiesa postconciliare. Questo è uno sbarramento non antico ma vecchio, il cui unico motivo d'essere è quello del potere, della ragion politica, che nulla hanno a che fare con queste cose.

La capitolazione dello Stato... Per vent'anni i clericali — non i cattolici — insediati nella rappresentanza politica dei cattolici, i clericali insediati insieme ai comunisti (e non solo quelli della corrente vaticana di Bufalini) hanno sostenuto la necessità di modernizzare, per rafforzarlo, questo articolo 7.

A me sembra, signor rappresentante del Governo, che una sorta di legge del contrappasso abbia voluto che fosse un Presidente socialista a concludere in modo così basso questo lungo corso vo-

luto da cattolici e comunisti, questo lungo corso iniziato con l'articolo 7; una legge del contrappasso che, purtroppo, avvilisce la tradizione socialista, la tradizione laica, la tradizione delle mozioni Bissolati del 1907 e del 1908.

Noi diciamo con fermezza «no», pur in assenza di risonanze e sempre più vicini ai veri credenti. Noi radicali, su questo terreno e non solo su questo, siamo soprattutto ed essenzialmente vicini ai credenti. Ed il nostro rifiuto sdegnato non è soltanto in nome della tradizione radicale o liberalsocialista dei Salvemini, dei Rossi, dei Calamandrei, ma anche in nome di una tradizione più antica, quella che a Croce, a Ruffini, ad Albertini faceva fare nel Senato regio fascistizzato del 1929 certi discorsi. E li facevano insieme a Ferrari.

Anche allora il rifiuto dello strumento del Concordato vedeva accomunato il pensiero liberale più classico e, magari, più conservatore al pensiero cattolico. Dovete ricordarlo Ferrari, collega Colombo: è una tappa importante nel mondo politico cattolico. Dicevo che, senza menzionare Salvemini, Rossi, Calamandrei, Croce, Ruffini, Albertini, basterebbe rifarsi a Cavour, Minghetti o Ricasoli per dire che quello che voi avete compiuto e vi apprestate a compiere — e di cui questa Presidenza del Consiglio si rende ora protagonista, in maniera probabilmente assai cinica e strumentale — non è altro che il punto di arrivo di un processo che ha visto accomunata gran parte di questa Assemblea ed i cui pilastri sono stati da sempre rappresentati dall'espressione politica dei cattolici, la DC, da un lato, e dall'altro dal mondo comunista, con il PCI, fermamente attestato su posizioni concordatarie e pattizie.

Credo quindi che questa Presidenza del Consiglio, che porta a termine un'operazione così bassa, configuri un'ironia della storia e della sorte, alla quale noi dobbiamo vigorosamente, ancora una volta, ribadendo la nostra storia e la nostra ragione d'essere, dire un «no» deciso e fermo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il Concordato del 1929 è e rimane indubbiamente un fatto importante, nonché una pietra miliare nella vita e nella storia del popolo italiano: «monumento di sapienza e di saggezza» lo definì Pio XII; e Paolo VI, avverso ai patti lateranensi, si servì della loro sostanza e del loro contenuto per molta parte delle sue relazioni con l'Italia. Al di fuori, caro Teodori, e al di sopra di tante polemiche, il Concordato fece sostanzialmente, per la prima volta nella storia dell'Italia bella, convogliare sul nostro paese le investigabili ricchezze che sono a disposizione della Chiesa, ma che sono anche e soprattutto beni del popolo di Dio, custoditi dalla Chiesa, come sono beni del popolo quelli dello Stato. Fu, dunque, una convergenza di beni che si riversò sul popolo italiano, dall'una e dall'altra parte.

Anche in questo senso, il Concordato non rappresentò una rottura con il Risorgimento italiano, ma si pose nell'alveo del Risorgimento stesso, esprimendone gli ideali più veri e sostanziali. La società italiana, composta in maggioranza (vorrei dire nella sua totalità) da cattolici, praticanti o meno...

MASSIMO TEODORI. Molto meno! Sempre più, molto meno!

OLINDO DEL DONNO. È vero! Dicevo che la società italiana conserva la sua fisionomia spirituale, non in virtù, caro Teodori, di una giurisdizione confessionale dello Stato, bensì dello spirito della maggioranza dei suoi membri e delle forme democratiche, che permettono e garantiscono pienamente l'espressione pubblica dei sentimenti religiosi.

Non possiamo condividere i principi di giustizia solennemente invocati a favore di una eguaglianza ad ogni costo tra diversi culti e diverse confessioni religiose. Questa pretesa di giustizia assoluta potrebbe avere la sua qualificazione se re-

stasse un concetto astratto; ma pretendere di applicarla in concreto significherebbe rinnegarla come opera di giustizia vera.

È ingiusto trattare in modo uguale rapporti giuridici diseguali, ma lo è altrettanto trattare in modo diseguale rapporti giuridici uguali. Questo è il fondamento della giustizia distributiva, che fino ad oggi nessuno ha potuto negare. È privilegio odioso ogni legge particolare per oggetti di natura comune. La vera giustizia non consiste nel dare a ciascuno la stessa cosa, ma nel dare a ciascuno il suo. Alla giustizia ed alla coscienza morale del cittadino interessa la libertà non astratta, ma vera, concreta, attuale ed attuabile in tutti i modi ed in tutte le forme possibili.

Quando, nel Concordato, la formula «religioni tollerate» fu sostituita con l'altra «culti ammessi», fu definito qualcosa che dà sostanziale riconoscimento a tutte le confessioni. La Chiesa, per principio intrinseco, per elevata coscienza morale, rigetta i privilegi. Nel suo buon senso, essa sa che deve cercare la giustizia e la pace, cui si aggiungono tutti gli altri beni. Essa stessa accetta la definizione di privilegio come *res odiosa*.

Dobbiamo riconoscere che nel 1929 non vi furono privilegi, ma atti che corrispondevano alla natura particolare della Chiesa. Non fu un trattamento differente per situazioni uguali, ma trattamento uguale anche se in posizioni differenti. Basta misurare la distanza che separa la Chiesa cattolica dalle altre confessioni per comprendere che i rapporti imposti dalle cose sono e rimangono specificamente diversi. Anche la considerazione oggettiva delle cose ci porta a riconoscere nella Chiesa cattolica non solo una religione, ma quella che da venti secoli ha forgiato e forgia la civiltà occidentale.

Siamo immersi nella religione come il pesce nell'acqua. Ecco perché, onorevole Colombo, non si può approvare che nelle scuole si studi una religione che non sia formativa e plasmatrice, ma semplicemente informativa del processo storico-religioso. Quanto avviene nel lontano

oriente o in paesi con i quali non abbiamo alcun commercio di cultura e di filosofia non può influire nella formazione del popolo italiano.

Signori deputati, si è accusato e si accusa il Concordato del 1929, e peggio ancora quello attuale, di essere fonte di potere e di strapotere della Chiesa. Su questo si è soffermato a lungo l'onorevole Teodori. A questo proposito, però, è necessaria una distinzione tra il potere e la potenza. Il potere della Chiesa è minimo. Stalin chiese quante divisioni avesse il Vaticano e la risposta frantumava, polverizzava, azzerrava la potenza del Vaticano. Se, però, parliamo di autorità, dobbiamo riconoscere che l'autorità della Chiesa è vasta come il mondo, è vasta e profonda come la coscienza umana.

A coloro i quali ritengono che si possa denunciare il Concordato o anche annullarlo, è necessario far presente che si possono rompere le relazioni diplomatiche con uno Stato, ma questo non vuol dire poterlo distruggere o disintegrare. Lo Stato italiano — lo ha affermato Gentile, anche lui contrario al Concordato — riconosce, non crea la sovranità dello Stato del Vaticano.

Difatti, nell'articolo 1 del nuovo Concordato, è detto chiaramente che «la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel suo ordine indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tali principi nei loro rapporti e alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del paese». Notate, si parla di paese, quasi si avesse paura di usare la parola patria.

La parola tedesca *Vaterland* vuol dire terra di mio padre, mentre il termine «paese» non ha quella profondità della parola tedesca. Abbiamo paura — onorevole Colombo — la democrazia cristiana sono quarant'anni che ha paura di celebrare, di inneggiare e di ripetere questa parola sacra e religiosa tanto che, in questo documento, Craxi ha parlato di «bene del paese».

Per l'articolo 7 della Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno

nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Quello Stato qualsiasi su cui la Chiesa esercita la sua sovranità non sorse per volontà o atto univoco dello Stato italiano, il quale, se così fosse, ne sarebbe l'arbitro con il diritto di modificarlo o anche di sopprimerlo. È questa una constatazione di fatto, né vi è bisogno di alcuna professione di fede per compierla, è una realtà che si impone di per sé e di cui ha tenuto conto sia la Costituzione, sia l'onorevole Craxi traendone le dovute conseguenze.

Nel mondo moderno, dominato dall'assoluta sovranità territoriale, la presenza del Vaticano nello Stato italiano è singolare ed eccezionale; chiara, quindi, l'opportunità di un preciso regolamento per via paritaria e consensuale.

In questa visione, non hanno diritto di cittadinanza le critiche verso l'opera concordataria del Governo Mussolini prima e del Governo Craxi oggi; ma soprattutto perde ogni valore la disquisizione di Gramsci contro i concordati definiti «una capitolazione degli Stati».

Il complesso degli atti che va sotto il nome di Patti lateranensi investe due ordini di questioni ben distinte: la prima riguarda il riconoscimento, da parte dello Stato italiano, dell'esistenza di uno Stato del Vaticano sovrano; la seconda, invece, investe la regolamentazione non più fra lo Stato del Vaticano e quello italiano, ma fra la Chiesa e lo Stato italiano.

È chiaro che il primo ordine di questioni è definitivamente chiuso e non può essere rimesso in discussione in nessun modo, mentre i rapporti tra la chiesa e lo Stato aprono il dialogo verso una sintesi che se riconosce le tesi e le antitesi le ricompone in una sintesi superiore.

L'attuale revisione del Concordato — si è detto — deve servire a camminare concordi verso altre mete. Ad un anno dagli accordi di Villa Madama e nell'attesa della prossima ratifica, dobbiamo chiederci se vi sono e quali siano le altre mete da poter raggiungere camminando concordi.

Nell'additare tali mete, si pensa ad una metodologia comune, ma diversa da

quella passata, orientata soprattutto verso obiettivi nuovi e diversi.

Posta la questione in questi termini reali, occorre analizzare con estrema chiarezza quello che può volere e fare lo Stato e quello che può volere e fare la Chiesa.

E qui, onorevole Colombo, tra le posizioni contraddittorie esposte da lei e quelle oggettivamente, penso, rilevate da me c'è una differenza sostanziale. Lei ha parlato di Concordato, quasi che il Concordato si potesse rinnovare in una posizione completamente mutata.

La Chiesa — ce ne siamo dimenticati! — ha dei limiti costituzionali che non può superare, anche perché la sua direzione di marcia è disegnata dal suo fondatore, dal divino Maestro. La Chiesa rivendica a Cristo la sua esistenza, il suo essere e le sue finalità, dimodoché il popolo cristiano, che compone la ecclesia e che rappresenta ed è il tempio vivo, non manufatto, di Cristo, altro non può né deve volere se non quello che Cristo e gli apostoli hanno imposto.

La Chiesa riceve da Dio il suo potere, ed obbedendo all'insegnamento del divino Maestro non potrà mai, ad esempio, concordare ed accettare una legislazione divorzista od abortista; mentre lo Stato, proprio perché riceve dal popolo la sua investitura e la sua sovranità, deve adeguarsi alla volontà popolare, espressa attraverso il suffragio universale. La volontà popolare si è espressa per l'aborto ed il divorzio, e lo Stato deve prenderne atto ed accettare il verdetto.

In questa situazione socio-culturale, non si può parlare di un concordato, di un incontro tra Stato e Chiesa; né si può concordare un cammino comune, per mete comuni. La Chiesa non può pretendere dallo Stato che questo muti gli indirizzi legislativi; né lo Stato laico di oggi può accettare concordato alcuno in queste materie. Su questi temi non esiste più concordato; il rapporto non è più tra gerarchia ecclesiastica e Governo italiano, ma essenzialmente tra coscienza religiosa e società civile. L'avvertiva già, nell'agosto del 1983, il Presidente del Consiglio quando, dando comunicazione al

Parlamento dei negoziati con la Santa Sede, auspicava di impostare su un piano di proficua collaborazione le relazioni tra società civile e società religiosa.

In questa prospettiva, i nuovi accordi operano una modifica sostanziale: si lascia libertà di predicazione e di azione rispetto alle finalità da raggiungere, senza però entrare nel merito di quei problemi che, pur essendo fondamentali per la Chiesa, passano dal campo concordatario e dal foro giuridico al foro interno della coscienza individuale.

Gli artefici del nuovo Concordato erano consapevoli del fatto che operando non potevano mirare ad altro che a porre nuovi elementi nella realtà universale, facendo attenzione a che questi nuovi elementi risultassero energici e vitali, senza pascersi della stolta illusione che possano esservi, anche astrattamente, soluzioni definitive in un campo ed in un mondo che ogni giorno muta e pone fatti imprevisi e diversi.

Ci troviamo, in definitiva, di fronte ad un accordo di libertà, che può dare, come dice Dante, fiori e frutti santi per ambo le parti, ma non è un concordato, non si parli di concordato, il quale per la Chiesa specialmente esiste solo quando la verità del Vangelo è riconosciuta ed accettata. Quindi un discorso concordatario non ha senso nei termini in cui è posto questo concordato, che non è concordato ma un semplice accordo.

Non è più questione di metodologia diversa e di nuovo concordato, ma di concetti estremamente contraddittori, inconciliabili, fra i quali *non datur medium*, ma per i quali vi è solo la libertà negativa di seguirli o meno, secondo i dettami della propria coscienza. Sono due posizioni inconciliabili, onorevole Colombo. La Chiesa dice con san Paolo: *ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis*; io ho ricevuto da Dio tutto quel patrimonio che trasmetto a voi e anche se un angelo venisse a dirvi qualche cosa differente dalla mia, sia scomunicato l'angelo, non io che ho ricevuto da Dio quello che vi insegno. E poi ancora san Paolo insiste e dice: *sic nos existimet homo ut dispensatores miste-*

riorum Dei: l'uomo deve considerare noi apostoli, non padroni, ma semplicemente dispensatori dei misteri di Dio; e dal dispensatore non si richiede né facoltà concordataria né possibilità concordatarie con uno Stato laico, ma si richiede solo che il dispensatore sia trovato fedele: *iam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur*.

Lo Stato oggi è questo. È cambiato tutto. La Costituzione ha cambiato, ha trasformato completamente le cose, e in un mondo cambiato sostanzialmente non possiamo riportarci a principi fondamentali diversi. Oggi la Costituzione dice che il popolo è sovrano. Ogni sovranità viene dal popolo, risiede nel popolo. Il popolo ratifica, il popolo vuole l'aborto, vuole il divorzio, e questi diventano leciti. Siamo naturalmente in una nuova Babilonia. Potremmo ripetere quello che Dante ha detto per Semiramide «che libito fe' licito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta». Sì, questo possiamo dire, però la realtà è questa: diventa giuridicamente lecito ciò che il popolo vuole. Ma lei, onorevole Colombo, mi potrebbe domandare: ma nel 1929 non ci trovavamo nella stessa situazione? Le rispondo di no, che era completamente diversa. E questo lei non lo ha voluto approfondire, non so se da buon cristiano o da buon fascista; non ha visto il lato più importante della cosa.

EMILIO COLOMBO. Da buon fascista?

OLINDO DEL DONNO. Da buon fascista, la ringrazio, questo mi onora.

EMILIO COLOMBO. No, onorevole Del Donno, lei ha detto: «Non ha voluto approfondire, non so se da buon cristiano o da buon fascista».

OLINDO DEL DONNO. Ho sbagliato, forse dovevo essere più chiaro, dovevo dire che lei, non so se da buon cristiano o da buon fascista, non ha colto tutti i lati di questo concordato. Certamente non li ha colti, perché nel 1929 la situazione era completamente diversa, perché a fondamento dello Stato veniva rivendicata la

trascendenza del principio di autorità e sovranità. La prima cosa è che si fece appartenere alla sfera del sacro l'antica nozione romana dell'*imperium*. Non si ammetteva un potere che non provenisse dall'alto, secondo la parola dell'apostolo: *non est potestas nisi a Deo*. Ed in quel campo si potevano incontrare, perché l'uno e l'altro avevano come principio fondamentale della costituzione la sacralità dell'autorità, il potere che viene da Dio. Ed allora si incontravano in questo riconoscimento, e l'uno e l'altro convenivano in quella materia, che poi si è dipanata, si è potuta espandere e definire, ma c'era il comun denominatore per agire.

Dall'accordo di libertà la Chiesa ha la garanzia e la tutela della sua missione. Bisogna dire anche che oggi c'è una possibilità di dialogo; si può instaurarlo con la società civile a difesa di quei valori che vediamo sommersi e che si spera, con la forza del Vangelo, di far riemergere per ridonarli al nostro popolo come bene supremo dell'uomo e della società stessa.

Rimangono, così, le mete sociali. Lodo l'onestà di Craxi il quale ha capito che queste avrebbero potuto essere raggiunte di comune accordo con la Chiesa, ponendosi sia lo Stato sia la Chiesa al loro servizio in ispirito di collaborazione. L'ordine delle cose, però, è completamente diverso.

Abbiamo avuto, signor Presidente, l'aborto ed il divorzio; la legge Fortuna oggi ci porterà ad un'altra cosa: l'eutanasia. Se noi consideriamo la dottrina della Chiesa, troviamo una comprensione grandissima per l'eutanasia. Perché, allora, non concordiamo con quanto dice Fortuna? Egli chiede poco, ma dice di fatto: «Noi siamo gli arbitri della vita». Una volta che questa visione diventa legge, dovremo dire che i padroni della vita siamo noi! Non sentiamo più l'angoscia di sant'Agostino il quale diceva che il dramma dell'uomo è proprio questo: ha la vita ma non è la vita, ha l'esistenza, ma non è l'esistenza. Se ce l'ha, vuol dire che l'ha ricevuta da qualcuno e ne deve essere fedele custode. Ecco la differenza abissale tra le due concezioni. La finalità è la

stessa, l'eutanasia è anche nella Chiesa ed essa la vuole, ma in una forma differente, cioè come rassegnazione, come aspettativa, come speranza. *Aula dei et porta coeli* ha definito la Chiesa l'atrio che ci porta al paradiso. Come dice la Scrittura: agli occhi degli insipienti la morte è la cosa più tremenda, mentre essi, diciamolo con il nostro poeta, sono sotto le ali dell'amore e del perdono di Dio!

Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Teodori, il quale ha parlato per dieci minuti di Croce come se questi — ma egli forse non lo sa — non avesse, in un libro meraviglioso nella sua sesta edizione, parlato di un mondo che vive ed opera nella luce della Chiesa e dello Stato, anche se si contraddicono, si lottano e cercano di escludersi a vicenda. Probabilmente questo libro del Croce gli è sfuggito; l'avevo portato per farglielo vedere. Ad un certo punto Croce dice che Leopold von Ranke afferma che la storia è sempre storia di rapporti tra Chiesa e Stato. Profonda verità, questa, che va però chiarita; né si può pensare a due istituti storici in lotta di predominio tra loro, né a criteri dualistici o eclettici. L'uno tende a risolvere l'altro in se stesso; spesso nell'opposizione tra coscienza ed azione politica da una parte e coscienza ed azione morale dall'altra, la Chiesa ha cercato di soggiogare lo Stato, moralizzando astrattamente tutto e lo Stato, a sua volta, ha cercato di assorbire la Chiesa, riconducendo tutto all'interesse economico.

Si pensi come momento emblematico alla Firenze del Savonarola. Ad ascoltare il Savonarola, perduti nella folla e con essa soggiogati, vi erano Botticelli, Della Robbia, Michelangelo, Pico della Mirandola, Guicciardini, Machiavelli, Commines. Araldo del Signore, come egli si proclamava, creò una repubblica teocratica — ecco l'antitesi —, fece rogo dei libri immorali, degli oggetti frivoli, dei giochi d'azzardo, trasformando la gaudente repubblica dei mercanti e dei banchieri in una repubblica di piagnoni e di penitenti.

Come dimostra la storia, l'esclusione non riesce a nessun patto, e ciascuno dei

due termini si risolveva dopo essere stato invano compresso, e tutti e due si presentavano come legati l'uno all'altro: è sempre il pensiero del Croce.

Se si voglia configurare il primo (lo Stato, cioè) come l'elemento terreno e diabolico, ed il secondo come l'elemento celeste e divino, conviene dire — sempre con il Croce — che il cielo non può stare senza la terra, né Dio può stare senza il diavolo. Ma in verità sono entrambe potenze umane, che nella loro dialettica compongono l'unico processo del volere e del fare umani: la vita che sale a moralità e la moralità che si traduce in vita.

Vi sono tempi nei quali pare che tutto sia forza e politica, che tutto sia utilità e travaglio per conquistare il benessere: tempi di mammonismo, nei quali lo spirito morale e religioso, al pari di quello poetico e speculativo, respira male; ma, pur respirando male, non è mai assente, non è mai inoperoso.

L'elemento morale e religioso è così intrinseco agli altri elementi che sotto il nome di storia si intende la storia morale, e questa sola sembra la storia per eccellenza: storia della vita religiosa, morale e civile dei popoli.

Croce (mi dispiace che Teodori non sia qui, perché avrebbe potuto ricevere una smentita alla sua tesi) ha sostenuto che sono talmente insite queste due cose, la vita sociale e la vita religiosa, che ogni tentativo di disgiungerle può riuscire per un momento solo, ma non è mai definitivo.

L'onorevole Craxi ha compreso bene che non si può distaccare lo Stato dalla varia e complessa vita morale e politica, che abbraccia Stato e Chiesa. La storia morale o etico-politica dimostra che la vera storia dell'umanità è quella religiosa.

A questo proposito, mi si permetta di citare le parole del più grande poeta tedesco, Goethe: «Il tema proprio, unico e profondo, del mondo e dell'uomo, il tema al quale tutti gli altri sono subordinati, consiste nel conflitto della fede e della miscredenza. Tutte le epoche nelle quali domina, sotto qualsiasi forma, la fede sono

splendide, ricorrenti e feconde per i contemporanei e per i posteri; e, per contro, tutte le epoche nelle quali la miscredenza, in qualsiasi forma, ottiene una grama vittoria, ancorché possano per un momento pavoneggiarsi di un apparente splendore, spariscono dal ricordo dei posteri, perché nessuno si tormenta volentieri nella coscienza di ciò che è sterile».

«Il progresso e lo svolgimento sociale», doveva ripetere, «non si spiegano con la forza della ragione ma solo con quella della religione». In questa luce, il nuovo Concordato è un cenno divino per il nuovo cammino. Esso si pone in una direzione che privilegia la tradizione pluralistica della democrazia rispetto a quella rigidamente ortodossa.

Ed ora, se mi è consentito, vorrei dare un breve sguardo a qualche articolo del testo, a proposito del quale dobbiamo lamentare una genericità «che tutto dice e nulla conclude». Ad esempio, al terzo comma dell'articolo 5, si adotta un modello di polilinguismo che si presta a tutte le interpretazioni. Così recita: «L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolici e delle pertinenti opere parrocchiali».

Per chi non è dentro alle segrete cose, il senso di questo comma è duro: come mai lo Stato, che non fa professione di fede cattolica, dovrà pensare alla costruzione degli edifici di culto cattolici, nonostante affermi di legittimare tutti i culti? Perché allora penserà soltanto al culto cattolico? Si sarebbe dovuto dire allora che lo Stato, attento alle esigenze religiose del popolo, costruirà chiese per le varie confessioni.

All'articolo 9 vi è poi la sostituzione dell'insegnamento della religione con la conoscenza dei fatti religiosi. Questo è di una gravità estrema! Misuriamone con Del Noce le conseguenze: «Dio, con metamorfosi ovidiana, si trasforma in un fatto religioso»!

Penso che l'onorevole Colombo non abbia ben meditato su questo punto: da quando in qua, onorevole Colombo, il

buon Dio è diventato un fatto religioso? Dicendo questo, lei pone Dio, Maometto, Budda e Confucio sullo stesso piano! Non lo dico solo io, lo dice anche Del Noce: Dio si trasforma in un fatto e i fatti possono diventare tradizione, possono diventare storia, ma non sono la verità: non è più, Cristo, quella «verità che tanto ci sublima» ma è un fatto, simile a quello di Maometto, di Confucio o di qualunque altro.

EMILIO COLOMBO, *Relatore*. Io sostengo una tesi del tutto diversa da quella che lei mi attribuisce, una tesi completamente diversa!

OLINDO DEL DONNO. Ma allora si doveva opporre, perché lei rappresenta qualcosa, perché lei è qui il relatore. Possibile che dobbiamo ammettere certe cose? Se vogliamo parlare di «cultura religiosa» non parliamo più di religione nelle scuole: parliamo di cultura religiosa e basta!

EMILIO COLOMBO, *Relatore*. Ma quello di cui si parla qui non è la cultura religiosa ma l'insegnamento.

OLINDO DEL DONNO. Ma la cultura religiosa compare poi nella riforma della scuola, secondo la quale la finalità della scuola è semplicemente culturale.

EMILIO COLOMBO, *Relatore*. Questa è tutta un'altra cosa. Noi qui ci occupiamo di queste norme e non di altro.

OLINDO DEL DONNO. Un'ultima cosa. Al terzo comma dell'articolo 7 si dice: «Agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione e culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza».

Faccio solo una osservazione.

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, le rimangono soltanto cinque minuti.

OLINDO DEL DONNO. La ringrazio, signor Presidente.

Posta la finalità religiosa e benefica della Chiesa (perché, dice l'apostolo, *ubi caritas et amor, deus ibi est*: dove c'è la carità e l'amore, è Dio), quale opera nel campo religioso rimane fuori dalle finalità religiose? Bisognava stare molto attenti, perché da questo testo possono derivare non solo incomprensioni ma anche controversie molto serie, perché non possiamo pensare che si possa dire, domani, di qualsiasi cosa operata, voluta dalla Chiesa, che abbia finalità di religiosità caritativa.

Anche sulle relazioni della Santa Sede con l'estero, circa i loro modi e forme di attuazione, il testo tace; il testo parla di libertà della Santa Sede per quanto riguarda i vescovi italiani, eccetera, ma si poteva specificare meglio indicando i vescovi dell'Italia, il clero, i fedeli dell'Italia e del mondo. Questa chiarificazione sarebbe stata necessaria per evitare che domani, nel cammino aspro e selvaggio cui si va incontro, possano esservi difficoltà o rivendicazioni.

I protagonisti dell'accordo fanno bene che, qualsiasi cosa accada, ci sarà sempre materia di ben fare, vi sarà sempre un mondo migliore da costruire. Mi auguro che nessuno pensi al nuovo Concordato secondo le regole e la visione del successo, ma che tutti lo giudichino per il suo valore intrinseco di proposta e di azione. Non bisogna andare al di fuori di ciò; anche questo è un concetto del Croce, che puntualizza bene la relazione tra Stato e Chiesa: «La storia degli uomini e delle loro azioni si contorna facilmente di leggende, non mai del tutto eliminabili, perché non sono mai del tutto eliminabili il fraintendimento e l'errore».

In questa discussione, forse anche nelle mie parole, vi sarà tanta abbondanza di fraintendimento e di errore, ma il desiderio comune è che dalla discussione emerga una chiarificazione, che sia per tutti in funzione della collaborazione, tra Chiesa e Stato, a beneficio del popolo italiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nebbia. Ne ha facoltà.

GIORGIO NEBBIA. Signor Presidente, la prospettata introduzione nel nuovo Concordato, sin dalla prima bozza del 1976, di una competenza mista in fatto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano di proprietà ecclesiastica (articolo 12) aveva incontrato nel passato diverse opposizioni. Italia Nostra, l'associazione per la difesa del patrimonio storico ed artistico italiano, nel marzo 1978 aveva respinto la formulazione dell'articolo 12 contenuta nelle prime bozze ed aveva proposto un proprio testo, presentato nella nota n. 148.

Dopo che il testo della quarta bozza di revisione del Concordato fu discusso in Parlamento nel dicembre 1978, studiosi e uomini di cultura, anche impegnati nell'amministrazione attiva dei beni culturali, espressero la loro gravissima preoccupazione. Essi colsero nell'articolo 12, intitolato «Arte e storia», una inammissibile estensione dell'area concordataria ad una materia estranea ai Patti lateranensi del 1929 e, dunque, esclusa dalle finalità di revisione come fissate negli indirizzi votati dal Parlamento. Questi studiosi rivolsero, nel gennaio 1980, un appello al Presidente della Repubblica, come supremo custode della Costituzione: a loro giudizio, infatti, l'articolo 9 della Costituzione, che riserva alla Repubblica la tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, veniva violato dall'articolo 12 della quarta bozza, che, infirmando l'unità di gestione di quel patrimonio, rimetteva a strumenti collaborativi tra Stato e Santa Sede i modi di salvaguardia della parte di esso discriminata per il carattere sacro, ed istituiva una Commissione paritetica che avrebbe dovuto formulare una normativa speciale da sottoporre ancora all'approvazione delle due parti.

La stessa protesta è contenuta nella nota n. 183 comunicata alla stampa da Italia Nostra nel febbraio 1980. Ma la formulazione dell'articolo 12 delle prime bozze era stata guardata con sospetto, per motivi opposti, dalla stessa controparte vaticana che, specie in relazione al patrimonio documentale, temeva potesse deri-

varne una ingerenza degli organi governativi italiani negli affari ecclesiastici.

Nel gennaio 1982, il senatore Gonella, allora capo della delegazione del Governo, dette esplicita assicurazione al Presidente della Repubblica — e lo comunicò anche alla stampa — che l'articolo 12 era stato ritirato su richiesta vaticana; furono però gli stessi rappresentanti della Santa Sede a non voler accettare questa clausola nel timore che diventasse occasione di ingerenza dello Stato nei beni culturali della Chiesa. Gli uomini di cultura sperarono che l'evidenza e l'incisività dei rilievi critici si fossero imposti nella trattativa che intanto, sia pure attraverso lunghi silenzi, continuava.

Il Presidente del Consiglio, il 25 gennaio 1984, dichiarò alla Camera: «Al principio di leale collaborazione della Chiesa con lo Stato dovrà ispirarsi la tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, riservata dalla Costituzione alla Repubblica. Lo Stato, per altro, concorderà con le autorità ecclesiastiche competenti le disposizioni di applicazione delle leggi interne dirette alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al godimento dei beni culturali e di interesse religioso di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche, ivi compresi quelli archivistici e librari che potranno, in tal modo, aprirsi ad una più agevole consultazione per gli studiosi. Nessun timore quindi di dilatazione dell'ordine della Chiesa o di nascita di ulteriori *res mixtae*, rimanendo, la tutela del patrimonio storico ed artistico, tra i valori che rientrano a pieno titolo nell'ordine proprio dello Stato che deve conservare integra la propria competenza decisionale, tenendo per altro conto dell'interesse culturale connesso alla fruizione di gran parte dei beni culturali di natura religiosa».

I timori erano decisamente fondati se si esamina il testo dell'articolo 12 delle modificazioni consensuali del Concordato lateranense siglato il 18 febbraio 1984, la cui ratifica viene ora richiesta dalla Camera. Sarà opportuno ricordare i primi due periodi del numero 1 dell'articolo 12. Nel primo si legge che: «La Santa Sede e

la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico».

Nel secondo vi è scritto invece che: «Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno le opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione ed il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche».

Benché il nuovo sistema di tutela sia prospettato, sotto certi aspetti, in termini meno condannevoli di quelli delle prime bozze, l'articolo 12 comporta una seria limitazione della sovranità della Repubblica e costituisce una grave anomalia. Si tratta di un fattore fortemente negativo che contribuisce ad alimentare delle persistenti perplessità non solo d'ordine formale, in relazione ai compiti istituzionali della Repubblica definiti dalla Corte costituzionale, ma anche in relazione all'espletamento di quei compiti da parte di quel pubblico apparato.

Condivido, a questo proposito, il giudizio espresso da due autorevoli studiosi di questo problema. Giovanni Lo Savio ha trattato la questione nel suo saggio *Più difficile la tutela?* pubblicato nel bollettino di Italia Nostra, n. 228 del luglio-agosto 1984. Piero Bellini ha trattato l'argomento nel saggio *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, pubblicato nelle pagine da 29 a 39 del volume *Raccolta di studi della rivista «Il diritto ecclesiastico»*, n. 2, Giuffrè, Milano, 1985.

Gran parte della presente critica è tratta dagli scritti di questi due autori, anche alla luce delle posizioni dell'associazione Italia nostra, che ha condotto sul tema dei beni culturali nel nuovo Concordato una dura ed impegnativa battaglia da molti anni.

La forma di collaborazione, prevista nel testo dall'articolo 12, e che deriva sostanzialmente dalla formulazione dell'articolo 1 del nuovo Concordato, appare incompatibile con il principio di autonomia e indipendenza di Stato e Chiesa, e

comporta, come ogni collaborazione, un intreccio ed una commistione anche parziale dei due ordini di interessi con reciproche limitazioni della rispettiva sovranità, soprattutto trattandosi non di un auspicio di collaborazione nei propositi, ma di un impegno reciproco ad un concreto operare congiunto.

Il primo comma dell'articolo 12, in tema di beni culturali, riprende il principio di collaborazione paritaria per il conseguimento di una specifica finalità, che è compito proprio ed esclusivo della Repubblica, secondo l'articolo 9 della Costituzione. Cade, rispetto all'articolo 12 della «quarta bozza», il riferimento limitativo a quella parte del patrimonio storico-artistico avente carattere sacro. Tuttavia l'espressione «patrimonio storico e artistico», la cui tutela si vuole oggetto di collaborazione, manca nell'attuale articolo 12 del riconoscimento, che invece era contenuto nella «quarta bozza», che si tratta di un patrimonio della nazione.

Che cosa s'intende per «modi di collaborazione che si vuole attuare nel rispettivo ordine»? Forse, a distanza, una collaborazione parallela? È più chiaro nel secondo comma dell'articolo 12, dove è detto: «Le disposizioni di applicazione delle leggi interne di tutela, oggetto di opportune disposizioni, che le due parti concorderanno (cosa diventa? Un sottoposto concordato?), sono dirette ad armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso».

L'affermazione è grave in linea di principio ed inaccettabile per le sue concrete conseguenze. Rispetto al testo della «quarta bozza», si può dire che sotto tale profilo la trattativa ha portato ad un articolo 12 ancora peggiore. Se infatti l'articolo 12 della «quarta bozza» prevedeva l'istituzione di una Commissione paritetica per la formulazione della normativa speciale, il risultato di un tale lavoro era poi sottoposto all'approvazione delle due parti; dunque alla ratifica per legge del Parlamento, che ne avrebbe potuto verificare la coerenza con i principi costituzionali.

La nuova formulazione dell'articolo 12

fa salva la sovranità del potere legislativo anche in tema di beni culturali di interesse religioso ed appartenenti ad enti ecclesiastici ed istituzioni ecclesiastiche, ma poi subordina l'applicazione della legge italiana ad un accordo tra gli organi competenti delle due parti, che definiranno «opportune disposizioni», intendendosi con ciò norme di carattere generale relative ad ogni aspetto della tutela, salvaguardia, valorizzazione, godimento. Secondo l'attuale testo dell'articolo 12, la legge italiana non ha l'efficacia di regolare direttamente la materia — quantitativamente per certo preponderante nell'insieme del patrimonio storico-artistico della nazione — dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Infatti, i modi di esecuzione di tale materia dovranno essere concordati con gli organi competenti della Santa Sede. Con la locuzione «opportune disposizioni», si fa insomma riferimento alle attività di produzione normativa secondaria, che appartiene al Governo e che sarà invece condivisa con un organo competente di un potere estraneo all'ordinamento dello Stato. In ogni caso, queste «opportune disposizioni», come norme regolamentari, si sottraggono non solo all'approvazione del Parlamento, ma anche al controllo di legittimità della Corte costituzionale.

Quanto un tale anomalo procedimento di produzione normativa sia conforme allo stesso principio dell'autonomia dei due ordini, enunciato nell'articolo 7 della Costituzione, e sia compatibile con il principio, altrettanto fondamentale, dell'articolo 9, che affida e riserva alla Repubblica la tutela del patrimonio storico ed artistico della nazione, saranno gli studiosi di diritto costituzionale a verificarlo; a me basterà rilevare, con preoccupazione per gli immediati riflessi sull'esercizio pratico della tutela, che il capoverso dell'articolo 12 contiene un esplicito riconoscimento, da parte dello Stato, che la vigente legislazione in materia di tutela dei beni culturali è inidonea ad assicurare il rispetto delle esigenze di carattere religioso.

Pertanto l'articolo 8 della legge n. 1089 del 1939, che nell'esercizio dei poteri di amministrazione attiva prescrive agli organi dello Stato di procedere, per quanto riguarda le esigenze di culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, è a quel fine inadeguato. Secondo l'articolo 12 del nuovo Concordato, quindi, l'articolo 8 della citata legge n. 1089 deve essere armonizzato con le esigenze di carattere religioso, attraverso un regolamento esecutivo del Concordato. Così, anche per ogni altra legge di riforma a venire, si porrà il problema di concordarne l'esecuzione con la Santa Sede.

Lo Stato, insomma, si riconosce incapace di assicurare unilateralmente, nel proprio ordine, la tutela ed il doveroso rispetto delle esigenze di carattere religioso, quasi che la garanzia contenuta negli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione non estenda la propria copertura — se così si può dire — anche in tema di tutela dei beni culturali.

Certo non sfuggirà che la locuzione dell'articolo 12 del nuovo Concordato («esigenze di carattere religioso») non coincide con quella dell'articolo 8 della vigente legge di tutela («esigenze di culto») e si estende ad un'area di interessi e rapporti assai più vasta, aprendo la via, quando in sede di regolamento esecutivo dovranno essere in concreto concordati i suoi confini, ad un non facile contenzioso, giacché l'espressione si presta a dilatazioni massime, non essendo ancorabile a parametri obiettivi di interpretazione.

Ma l'articolo 12 del Concordato modificato non pone soltanto problemi di principio; esso crea anche effetti di turbativa nei rapporti fra gli organi dell'amministrazione attiva dei beni culturali e le autorità religiose preposte alla gestione di enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Nel riconoscere che la legge italiana oggi non si armonizza con le esigenze di carattere religioso — e dunque con esse contrasta — l'articolo 12 finisce per dare credito alle voci — del tutto marginali e minoritarie, finora, nel mondo della Chiesa — che la legge n. 1089 del 1939 ed

i modi di intervento in essa previsti anche sul patrimonio ecclesiastico hanno visto un'indebita interferenza, e persino una sopraffazione, sull'autonomia dell'ordine religioso. Si potrebbe addirittura in concreto produrre immediatamente, in contrasto con la proclamata finalità di collaborazione nella tutela, un vuoto normativo causato dall'inapplicabilità della legge italiana ai beni culturali di interesse religioso, indipendentemente dalla destinazione attuale al culto di essi, finché non si sarà proceduto a quella concordata disciplina applicativa che varrà a contemperare e comporre esigenze di tutela ed esigenze di carattere religioso.

Le stesse critiche si riferiscono alle norme contenute nel terzo comma del n. 1 dell'articolo 12, che dice: «La conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti ed istituzioni saranno favorite ed agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti». È da ritenere che questa norma, che esclude dal proprio ambito per cause evidenti gli archivi operativi degli enti ecclesiastici, in cui si esprime la loro attività istituzionale, presupponga la vigenza della legge italiana per quanto riguarda gli archivi storici, cioè quelli non più operativi di tali enti e le loro biblioteche.

Sarebbe in realtà impensabile che queste masse patrimoniali e le attività che le concernono restassero estranee al nostro ordinamento. Se il riferimento della norma ad una pluralità di intese sta ad indicare che non si tratta della predisposizione di una norma generale, ma della regolamentazione di singole istituzioni, il sistema potrebbe essere accettato. Se, invece, esso pretendesse di istituire una competenza mista paritetica a livello operativo o cercasse addirittura di introdurre una nuova fonte atipica di produzione giuridica, ne deriverebbe una inammissibile violazione della sovranità della Repubblica.

Anche in questo caso, come si vede, la formulazione dell'articolo 12 del Concordato modificato, relativo ai beni culturali, appare inaccettabile.

Contrariamente a quanto assicurato dal Presidente del Consiglio quando annunciò, come ho prima ricordato, il 25 gennaio 1984, al Parlamento l'accordo raggiunto, è nata proprio una nuova *res mixta*, unica materia non compresa nel Concordato lateranense, che è stata introdotta nelle modificazioni del 18 febbraio scorso, così da estendere l'area riconosciuta della potenziale conflittualità tra i due poteri. Come per altre materie, la composizione è rimessa a successive intese. Per i beni culturali si aprirà, dunque, una trattativa, che è facile prevedere non agevole né rapida, per concordare innanzitutto l'applicazione della legge del 1939, la quale, se per molti versi si è dimostrata oggi non più rispondente alla rinnovata nozione di bene culturale, fino ad ora ha trovato tuttavia nei rapporti con le istituzioni ecclesiastiche un'esecuzione rarissimamente litigiosa ed ha per altro consentito un non irrilevante finanziamento statale al patrimonio ecclesiastico di interesse culturale.

Il pericolo di evocare artificiosamente, postulandola in linea generale e di principio, una conflittualità che nella prassi del concreto operare amministrativo gli organi della tutela statale hanno saputo evitare, nel doveroso rispetto delle esigenze di culto, non pare quindi soltanto astratto, e motiva non infondate preoccupazioni, quelle stesse preoccupazioni che, forse aggravate da una formulazione più insidiosa, nel gennaio 1980 indussero uomini di cultura a rivolgere al Presidente della Repubblica l'appello che ho prima ricordato.

Certamente la nuova formulazione dell'articolo 12 non corrisponde all'aspettativa espressa nel documento finale presentato al convegno promosso da Italia Nostra a Reggio Emilia nel gennaio 1984, dove si riafferma il principio della spettanza esclusiva alla Repubblica del compito di tutela e di promozione, anche per riconoscibili esigenze di efficienza operativa dei beni storici e culturali.

Lo stesso convegno si è espresso contro ogni forma di tutela paritaria, quale si deve invece riconoscere nella regola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

dell'articolo 12, che impegna le parti a concordare, attraverso i rispettivi organi competenti, opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione ed il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Per tutti questi motivi, esprimo, anche a nome dei colleghi del gruppo della sinistra indipendente, un giudizio fortemente critico e negativo sulla parte relativa alla tutela dei beni storici e culturali contenuta nei documenti su cui la Camera è chiamata a votare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 19 marzo 1985, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 848. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Re-

pubblica italiana e la Santa Sede (*approvato dal Senato*) (2021).

— *Relatore:* Colombo.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (2336).

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

La seduta termina alle 20,5.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Servello n. 3-01259 del 15 ottobre 1984 in interrogazione con risposta scritta n. 4-08681.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,15.*

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e per l'ecologia.*
— Per sapere — premesso che:

a Catania, nel porticciolo di San Giovanni Li Cuti, sarebbe stata rilasciata dalla capitaneria di porto di Catania al circolo velico « Windsurf College », una concessione demaniale di metri quadrati 230 (concessione n. 17/85 del 14 gennaio 1985);

tale concessione risulta preceduta dai pareri EPT n. 813 del 22 febbraio 1984; soprintendenza ai monumenti 1188 del 28 agosto 1984; comune di Catania n. 3801/1280 del 28 maggio 1984; genio civile OOMM/PA 1004/14108; intendenza di finanza n. 28052 del 22 agosto 1984; dogana di Catania n. 4455 del 4 maggio 1984;

i lavori relativi alla concessione, avviati a tempo di record e già in stato molto avanzato, hanno comportato lo spiattamento di parte della scogliera, raschiamento dei fondali, travaso di materiali sulla scogliera circostante, ossia gravi ed irreversibili trasformazioni di un tratto demaniale in un'ampia e spessa piattaforma di cemento armato, chiusa in modo da impedire la libera fruizione demaniale e il transito —:

se tutto si sia svolto secondo le norme previste dal codice della navigazione e dal regolamento relativo per la concessione demaniale di cui sopra;

quali siano le valutazioni di merito che hanno indotto la capitaneria di porto di Catania a pronunciarsi favorevolmente in merito a lavori che modificano e deturpano uno degli ultimi tratti di scogliera che la città di Catania possa offrire ai suoi cittadini, che, numerosi, frequentano quel porticciolo;

se ritengano di aprire un'inchiesta sulla questione, e in genere sull'uso del demanio marittimo a Catania, anche in vista dell'approssimarsi della stagione balneare e delle sempre maggiori difficoltà che gli abitanti del luogo incontrano nella fruizione delle spiagge. (4-08673)

POLLICE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere se corrisponde al vero — così come si apprende dall'articolo in data 21 marzo 1984 de *Il Resto del Carlino*, cronaca Ascoli Piceno — che per il quartiere di Monticelli di detto comune è stata variata la zona censuaria per alcuni fabbricati contenenti appartamenti di proprietà del capo sezione del catasto di tale città e di alcuni amici dello stesso e se tali fatti, oltre ad una distrazione di fondi per pagamento di prestazioni mai eseguite (lavoro straordinario, indennità di missione), siano stati denunciati agli ispettori del catasto in visita ispettiva nei giorni 4, 5 e 6 del giugno 1983 ed allo stesso ministro tramite lettera del novembre 1983 di alcuni dipendenti dell'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno e quali iniziative ha posto in essere il ministro per controllare la veridicità di tali notizie e, qualora fossero risultate veritiere, quali iniziative ha preso e ha intenzione di prendere in merito. (4-08674)

POLLICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il ministro ha impedito improvvisamente agli studenti del terzo istituto tecnico statale per il turismo di Milano la partenza il 17 marzo 1985 per Mosca, visto che comunque la conoscenza di paesi stranieri è essenziale per l'arricchimento culturale dei giovani, che già altre scuole italiane avevano fatto esperienze di questo tipo (viaggi a Mosca, Praga.....), come per esempio l'istituto Plinio Seniore di Roma, che ha ricevuto il 3 febbraio 1985, l'autorizzazione alla partenza dallo stesso presidente della Repubblica; considerando oltretutto che gli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

studenti del terzo istituto tecnico statale per il turismo hanno ricevuto la comunicazione del rifiuto da parte del Ministero pochi giorni prima della partenza, quando cioè tutto era stato già organizzato.

(4-08675)

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

si è appreso da fonti giornalistiche che nei primi giorni di marzo si sono verificati numerosi casi di meningite, in molte caserme, alcune delle quali situate a Caserta, Maddaloni, Torino, Padova;

un giovane carabiniere di leva di 19 anni è morto a causa dell'insorgere di una meningite, mentre prestava servizio nella caserma Cernaia, mentre un altro militare di leva è morto nella caserma Pierobon di Padova;

se sono state prese misure sanitarie adeguate;

se si sono verificati altri casi, oltre a quelli resi noti dalla stampa. (4-08676)

MADAUDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso:

che le recenti avversità atmosferiche hanno notevolmente danneggiato l'agricoltura del comune di Longi, in provincia di Messina, compromettendo in tal modo il raccolto delle nocciole, delle olive, dell'uva e dei cereali in genere;

che è in atto una grave crisi che colpisce non soltanto detto comune, ma in genere tutta la provincia di Messina, la cui economia è essenzialmente basata sull'agricoltura, che già risentiva delle conseguenze di una scarsa collocazione sui mercati del prodotto residuo, con il conseguente crollo dei prezzi di vendita, già di per sé poco remunerativi;

che di fronte a tale situazione restano colpiti non soltanto i produttori, ma anche e soprattutto i prestatori d'opera,

che si vedranno certamente preclusa ogni possibilità di lavoro nel prossimo futuro -

quali provvedimenti intendano assumere, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di alleviare i disagi di una situazione oltremodo pesante in cui versa ormai da troppo tempo la popolazione della suddetta provincia.

(4-08677)

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se il dibromuro di metile (antiparassitario, nematocida, anticrittogamico, ed antinfestante) di cui è accertato l'alto grado di tossicità - prima categoria - e di sicuro effetto cancerogeno:

è usato nel nostro paese nel trattamento di prodotti cerealicoli e ortofrutticoli;

esistono controlli sanitari per le derivate provenienti dall'estero, in particolare dagli USA, in cui notoriamente si fa largo uso di detto prodotto. (4-08678)

CRIVELLINI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali particolari motivi esistono per prendersela con tanta continuità ed insistenza nei confronti del signor Bernardino Di Bonaventura di Pescorocchiano (Rieti) che ha presentato domanda per ottenere la pensione di guerra (pratica n. 757461) da oltre 23 anni e che aspetta, senza esito alcuno, la conclusione dell'esame della sua domanda;

se ritiene opportuno, infine, un intervento immediato e definitivo su tale caso. (4-08679)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che:

il 14 marzo, alle ore 12,30, la polizia ha sgomberato i locali del cinema

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

Fiamma di Roma, occupati dai lavoratori della Gaumont;

le giuste rivendicazioni dei lavoratori di questa azienda sono state sottolineate spesso in questo periodo sui giornali e da varie interrogazioni parlamentari presentate da deputati di diversi gruppi parlamentari;

i lavoratori della Gaumont si battono infatti non solo per le sorti del loro posto di lavoro, ma anche per il futuro dell'industria culturale cittadina e nazionale;

la svendita dell'azienda Gaumont, le cui sale sono sparse in tutta Italia e sono « urbanisticamente appetibili », rischia di trasformare queste stesse sale in grandi magazzini (si veda progetto Odeon di Milano) e di impedire la diffusione, e di conseguenza la produzione, di film, soprattutto italiani;

i lavoratori della Gaumont avevano, in questo lungo periodo di giusti scioperi e proteste, proposto, insieme a molte forze del cinema italiano, di evitare gli scioperi in due sale per metterle a disposizione di film italiani -:

come giustifica il ministro degli interni lo sgombero della polizia di fronte a tale vertenza sindacale, e cioè di fronte a lavoratori che lottano per la difesa del posto di lavoro e contro una svendita dell'azienda così palese e preoccupante;

quali iniziative intende prendere il ministro del turismo e spettacolo perché gli spazi culturali e, in questo caso, la salvaguardia di settori cinematografici, venga garantita da una legislazione che non sia semplice esenzione fiscale a favore degli imprenditori ma che difenda e sviluppi una produzione che punti essenzialmente alla qualità, e all'occupazione dei lavoratori. (4-08680)

SERVELLO, TREMAGLIA E RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che sabato 13 ottobre si svolse a Castel Tirolo (Merano)

una « festa intertirolese », sempre nel quadro delle manifestazioni in ricordo di Andrea Hofer, alla quale era preannunciato l'intervento del capitano del Tirolo Eduard Wallnoefer, quello stesso che nella celebrazione svoltasi ad Innsbruck il 9 settembre 1984 fece pubblica dichiarazione a favore della separazione dell'Alto Adige dall'Italia e della sua restituzione all'Austria;

se si ritiene che un personaggio che nutre simili propositi alimentando l'irredentismo altoatesino e turbando le relazioni tra l'Italia e l'Austria possa essere ospite in territorio italiano dove presumibilmente ripeterà le dichiarazioni fatte ad Innsbruck;

nel caso in cui giudichi tale visita opportuna, anche per le possibili reazioni, se ritenga di far conoscere tempestivamente quale sia l'atteggiamento del Governo; in particolare se esso gradisca la sua presenza in territorio italiano. (4-08681)

MADAUDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

a seguito degli eventi sismici del 19 e 25 ottobre 1984, il plesso scolastico « M. Maglia » è stato gravemente danneggiato e reso inagibile;

avendo l'amministrazione comunale sollecitamente fatto richiesta all'autorità competente di strutture sostitutive tali da ospitare provvisoriamente il suddetto plesso scolastico, sono stati installati i prefabbricati della CRI;

tali strutture non si sono rivelate idonee, né didatticamente, né igienicamente, per i motivi di assoluta carenza di luminosità, aerazione, funzionalità, igienicità.

Tenuto conto dell'elevata presenza di alunni nelle classi interessate e che le suddette strutture comportano dei rischi non indifferenti sia sotto il profilo epide-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

miologico, sia sotto il profilo motorio, così come lamentato da diversi alunni —:

quali provvedimenti intenda assumere affinché venga data definitiva soluzione al problema dei locali scolastici, in considerazione anche del fatto che la scuola riveste un ruolo di primaria importanza nello sviluppo sociale, educativo, civile della comunità di Zafferana Etnea.

(4-08682)

FAGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il trattamento di quiescenza è un diritto di cui i lavoratori dovrebbero godere all'indomani del loro collocamento a riposo;

il collocamento a riposo, qualunque siano le cause, è una scadenza prevista con largo anticipo e ciò, quindi, dovrebbe facilitare l'espletamento delle pratiche;

l'automazione degli uffici del Ministero dovrebbe consentire la conoscenza delle situazioni individuali in tempi reali —:

quali sono le ragioni che non hanno consentito di regolarizzare il trattamento pensionistico del signor Franco Tedeschi, ex dipendente dell'amministrazione provinciale di Livorno, la cui pratica contrassegnata con il n. 7462592 è stata avviata al Ministero del tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza, in data 7 giugno 1980;

se ritiene che la media di 5 (cinque) anni per veder soddisfatto un diritto quale quello della pensione sia davvero inaccettabile in un'epoca in cui è diffuso l'uso degli elaboratori elettronici nella pubblica amministrazione.

(4-08683)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di invalidità della signora Distefano Antonina, nata l'11 dicembre 1934 a Montalbano Elicona (Messina), attualmente residente in Germania, la cui domanda fu inoltrata alla sede INPS di Messina in data 12 luglio 1984.

(4-08684)

ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da più parti da tempo viene segnalato che giovani di leva con destinazione Casale Monferrato 15° battaglione fanteria « Casale » BAR dopo pochi giorni accusano malesseri e vengono ricoverati in infermeria o in ospedale militare;

trattandosi di giovani che provengono dalla vita civile si deve dedurre che vengono incorporati o senza una accurata visita medica, oppure vengono alloggiati in posti malsani che causano questi casi di malessere che ormai da troppo tempo vengono denunciati —:

quali sono le indagini svolte e le decisioni adottate.

(4-08685)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BASSANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia che il ministro del tesoro, Giovanni Gorla, è presidente e amministratore delegato della Finvest spa con sede sociale in Asti, largo Martiri della Liberazione 15;

se risponde a verità che la predetta società ha per oggetto sociale l'esercizio di attività finanziarie; ivi compresa la negoziazione di obbligazioni e titoli di Stato, e la partecipazione in altre società finanziarie.

Per conoscere inoltre, qualora le predette notizie risultassero confermate:

se a suo avviso risulti palese l'incompatibilità di tali incarichi con il mandato parlamentare, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, che vietano ai membri del Parlamento di esercitare « funzioni di amministratore o presidente » in « società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie »;

come valuta il fatto che l'onorevole Gorla non avrebbe, in tal caso, esercitato il diritto di opzione, e dunque eliminata la situazione di incompatibilità, entro i termini tassativi previsti dalla legge;

se ritenga che ancora più grave situazione di incompatibilità sussista tra le delicate funzioni di governo e di vigilanza sulle attività finanziarie e sul mercato finanziario attribuite al ministro del tesoro e le funzioni di amministratore di una società che ha per oggetto sociale attività di natura finanziaria;

quali conseguenze intenda trarne e quali iniziative adottare. (3-01737)

MACCIOTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se risponda a verità la notizia secondo la quale il ministro del tesoro Giovanni Gorla sarebbe presidente e amministratore unico della società per azioni FINVEST avente per oggetto « attività di natura finanziaria ed in particolare... lo acquisto, la vendita, la gestione di azioni, di quote di società, di obbligazioni nazionali ed estere e titoli di Stato »;

se ritenga che tale funzione sia incompatibile con il ruolo di ministro del tesoro attualmente esercitato dall'onorevole Giovanni Gorla;

se ritenga in particolare rilevante la questione dell'incompatibilità tra le cariche di membro del Parlamento, del Governo e di ministro del tesoro e quella di presidente di società per azioni che « abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie »;

se ritenga infine che le precisazioni dell'onorevole Giovanni Gorla, secondo le quali la società FINVEST non avrebbe sinora richiesto al Ministero del tesoro la emissione di prestiti obbligazionari ed eserciterebbe di fatto funzioni esclusivamente di gestione di *supermarket*, non siano tali da fugare le perplessità in relazione alle diverse previsioni dello statuto della stessa FINVEST. (3-01738)

MASTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è in atto da oltre due mesi, con il confronto contrattuale che impegna tutte le componenti sindacali del settore editoriale giornalistico, una situazione che paralizza l'informazione nel nostro paese;

tale mancanza di informazione coincide con un momento di particolare rilevanza della situazione interna ed internazionale, mentre si approssimano per il paese importanti appuntamenti, politici, elettorali e referendari;

questo stato di tensione investe anche l'informazione radio-teletrasmessa, aggiungendosi al persistente disagio in cui si trova ad operare la RAI-Radiotelevisione Italiana, a causa del mancato rinnovo del consiglio d'amministrazione, con riflessi negativi sull'indifferibile dispiegamento delle pur esistenti potenzialità imprenditoriali, e a causa dell'insostenibile ritardo della legge di riforma per l'emittenza pubblica e privata;

per quanto riguarda lo specifico settore editoriale giornalistico, occorre avere presente che con l'avvicinarsi della scadenza della legge n. 416 del 1981, altri e

più gravi problemi potrebbero presentarsi, ove l'attuale momento non fosse tempestivamente superato —:

se ritenga intraprendere, anche in considerazione delle responsabilità che derivano alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 416 del 1981, urgenti iniziative affinché il quadro legislativo e gli adempimenti di legge che riguardano singolarmente o complessivamente il settore dell'informazione sia presto definito e, intanto, affinché le parti sociali impegnate possano essere avviate ad un proficuo confronto sindacale. (3-01739)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 MARZO 1985

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma